



Cofinanziato
dall'Unione europea



“COMPLEMENTO DI PROGRAMMAZIONE PER LO SVILUPPO RURALE DEL PROGRAMMA STRATEGICO DELLA PAC 2023- 2027 DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA”

Reg. (UE) n. 2021/2115 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 2 dicembre 2021, Titolo II,
Articolo 5 e Articolo 6 e Titolo III, Capo IV, **Articolo 70**

INTERVENTO SRA10 – ACA10

Gestione attiva infrastrutture ecologiche

Azione 10.1. Formazioni arboreo/arbustive

Infrastruttura ecologica 10.1.2: Siepi o Filari

Infrastruttura ecologica 10.1.3: Piantate

Infrastruttura ecologica 10.1.4: Alberi isolati

Azione 10.3. Boschetti nei campi e Sistemi macchia-radura

Infrastruttura ecologica 10.3.1: Boschetti naturalistici

Azione 10.8. Bacini e Sorgenti naturali di acqua

Infrastruttura ecologica 10.8.1: Stagni e Laghetti

Infrastruttura ecologica 10.8.2: Maceri

Infrastruttura ecologica 10.8.3: Risorgive e fontanili

Bando unico regionale per domande di sostegno con decorrenza 1° gennaio 2026.

Indice

1. Obiettivi
2. Beneficiari
3. Condizioni di ammissibilità
4. Impegni
5. Aree di applicazione prioritarie
6. Entità degli aiuti
7. Presentazione delle domande di sostegno per l'assunzione di nuovi impegni
8. Dotazione finanziaria
9. Selezione delle domande di sostegno per l'assunzione iniziale di nuovi impegni
10. Istruttoria delle domande
11. Domande di pagamento
12. Variazione delle superfici ammesse ad impegno con la presentazione delle domande di sostegno per l'assunzione di nuovi impegni, durante il corso del triennio di impegno
13. Controlli e sanzioni
14. Condizionalità
15. Subentro nell'impegno
16. Prescrizioni generali
17. Riferimenti normativi

1. Obiettivi

Il presente bando unico regionale ha come obiettivo l'attivazione, secondo quanto previsto dall'articolo 70 del Reg. (UE) n. 2021/2115, di nuovi impegni decorrenti dal 1° gennaio 2026 per l'intervento SRA10 – ACA10 - Gestione attiva infrastrutture ecologiche (di seguito indicato come SRA10) del “Complemento di programmazione per lo sviluppo rurale del Programma strategico della PAC 2023-2027 della Regione Emilia-Romagna”, approvato con deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 99 del 28 settembre 2022 (di seguito indicato con CoPSR 2023-2027) e modificato, da ultimo, con deliberazione della Giunta regionale n. 2120 del 15 dicembre 2025. Con Decisione della Commissione C(2025)8022 del 27 novembre 2025 (CCI: 2023IT06AFSP001) è stata approvata la versione 6.1 del Piano strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia (di seguito PSP 2023-2027) che integra il CoPSR 2023-2027 ai fini del sostegno dell'Unione finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

In generale, gli impegni di gestione delle infrastrutture ecologiche previsti dall'intervento SRA10 contribuiscono:

- all'Obiettivo specifico 5, mediante il mantenimento delle funzioni di protezione del suolo dall'erosione, salvaguardia delle risorse idriche e riduzione delle perdite di nutrienti (in particolare azoto e fosforo) nelle acque superficiali e sotterranee svolte dalle diverse infrastrutture ecologiche;
- all'Obiettivo specifico 6, mediante la salvaguardia del paesaggio e delle funzioni di connessione ecologica, sosta, rifugio, alimentazione e riproduzione della fauna selvatica;
- all'Obiettivo specifico 4, in termini sia di mitigazione, mediante la preservazione delle funzioni di fissazione dell'anidride carbonica atmosferica e accumulo di sostanza organica nel suolo svolte dalle infrastrutture ecologiche, sia di adattamento, aumentando attraverso la loro manutenzione costante la resilienza delle risorse naturali a esse associate (acqua, suolo, biodiversità) alle minacce indotte dai cambiamenti climatici.

Nell'Azione 10.1 il mantenimento di Siepi o Filari (10.1.2) concorre all'Obiettivo specifico 5 perché funzionale alla riduzione della lisciviazione di nutrienti (azoto e fosforo) nelle acque superficiali e sotterranee. Allo stesso Obiettivo concorrono i divieti posti per tutte le formazioni arboreo/arbustive (10.1.2, 10.1.3 e 10.1.4) all'impiego di effluenti zootecnici, fertilizzanti, fanghi e rifiuti recuperati, perché preservano la qualità delle risorse naturali (acqua, suolo, aria) da fenomeni di contaminazione. La gestione di tutte le formazioni arboreo/arbustive (10.1.2, 10.1.3 e 10.1.4) contribuisce inoltre al perseguimento dell'Obiettivo specifico 6, perché salvaguarda il paesaggio e ne migliora le funzioni di connessione ecologica, sosta, rifugio, alimentazione e riproduzione della fauna selvatica. Il contributo a questo obiettivo viene inoltre rafforzato dall'associazione del divieto di impiego di prodotti fitosanitari in tutte le formazioni 10.1.2, 10.1.3 e 10.1.4. Gli impegni dell'azione 10.1 “Formazioni arboreo/arbustive” concorrono anche all'Obiettivo specifico 4, con effetti sia di mitigazione dei cambiamenti climatici, per la capacità di tutte le formazioni arboreo/arbustive di fissare l'anidride carbonica atmosferica, sia di adattamento ai cambiamenti climatici, per le loro funzioni di protezione del suolo dall'erosione, perché lo consolidano con gli apparati radicali, ostacolano lo scorrimento delle acque piovane sulla superficie dei terreni in pendio o riducono la velocità della corrente d'acqua lungo le sponde, aumentando in tal modo la resilienza del suolo alle minacce indotte dai cambiamenti climatici.

Nell'Azione 10.3 la gestione dei boschetti, associata al divieto di impiego di prodotti fitosanitari, concorre principalmente all'Obiettivo specifico 6 perché assicura la conservazione di ambienti del paesaggio rurale ottimali per la sosta, il rifugio, la riproduzione e l'alimentazione della fauna selvatica nelle zone agricole. I divieti di impiego di effluenti zootecnici, fertilizzanti, fanghi e rifiuti recuperati, contribuiscono anche a preservare le risorse naturali da fenomeni di contaminazione concorrendo in

tal modo all'Obiettivo specifico 5. La conservazione e reintegrazione della vegetazione aumenta anche la capacità di fissazione dell'anidride carbonica atmosferica nelle aree agricole con effetti di mitigazione dei cambiamenti climatici (Obiettivo specifico 4).

Nell'azione 10.8 la gestione delle superfici occupate da bacini e sorgenti naturali concorre all'Obiettivo specifico 6 perché finalizzata a salvaguardare il paesaggio e ad assicurare la disponibilità di acqua con funzioni edafiche e riproduttive per la fauna selvatica e la vegetazione acquatica. La fascia di rispetto consente la stabilizzazione del suolo prospiciente gli specchi d'acqua e, associata ai divieti di impiego di effluenti zootecnici, fertilizzanti, fanghi e rifiuti recuperati e di prodotti fitosanitari, assicura la preservazione delle risorse naturali da fenomeni di contaminazione, concorrendo in tal modo anche all'Obiettivo specifico 5.

L'intervento nel complesso concorre agli obiettivi di riduzione dell'uso di prodotti fitosanitari, riduzione delle perdite di nutrienti e riduzione dell'uso di fertilizzanti del Green Deal europeo contenuti nella Strategia "Dal produttore al consumatore" (COM(2020) 381 final) e nella "Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030" (COM(2020) 380 final).

L'intervento risponde anche alla "Strategia nazionale per la biodiversità 2030" che prevede la presenza di interventi atti al mantenimento delle infrastrutture verdi e degli elementi caratteristici del paesaggio e concorre agli obiettivi della Strategia nazionale per la mitigazione dei cambiamenti climatici.

I richiedenti possono aderire a una o più Azioni/infrastrutture ecologiche previste dall'intervento SRA10:

- **Azione 10.1. Formazioni arboreo/arbustive** (infrastrutture ecologiche: 10.1.2 Siepi o Filari, 10.1.3 Piantate, 10.1.4 Alberi isolati);
- **Azione 10.3. Boschetti nei campi e Sistemi macchia-radura** (infrastruttura ecologica: 10.3.1 Boschetti naturalistici);
- **Azione 10.8. Bacini e Sorgenti naturali di acqua** (infrastrutture ecologiche: 10.8.1 Stagni e Laghetti, 10.8.2 Maceri, 10.8.3 Risorgive e fontanili).

Il richiedente può aderire all'intervento SRA10 che prevede l'adozione di impegni di durata triennale, la cui corretta applicazione determina l'erogazione di un aiuto annuale per tutta la durata dell'impegno medesimo.

Sono ammissibili esclusivamente le superfici che hanno già aderito alle analoghe misure agro-ambientali di precedenti periodi di programmazione di sviluppo rurale per le medesime infrastrutture ecologiche a condizione che abbiano già concluso un periodo decennale di impegno.

Le superfici interessate da tali infrastrutture ecologiche possono ritornare, al termine del periodo di impegno, allo stato originario dei luoghi, qualora non diversamente previsto da normative nazionali e/o regionali e con particolare riferimento alle misure di conservazione delle aree della Rete Natura 2000.

Le disposizioni che seguono disciplinano i requisiti, le condizioni e le modalità per la presentazione delle domande di sostegno ed il relativo procedimento amministrativo fino all'erogazione degli aiuti, compresi gli impegni che i richiedenti sono tenuti a rispettare.

2. Beneficiari

Possono usufruire degli aiuti previsti dall'intervento SRA10, i seguenti beneficiari, come definiti al paragrafo 1.1. "Beneficiari" delle "Disposizioni comuni per gli interventi di sviluppo rurale ambiente del CoPSR 2023-2027 e delle precedenti programmazioni in prosecuzione, applicabili alle domande presentate a partire dal 2026", di cui all'Allegato 2 dell'atto di approvazione del presente bando (di seguito indicate con "Disposizioni comuni"):

- Imprenditore agricolo (Agricoltore singolo o associato);
- Altri gestori del territorio (Altri soggetti pubblici o privati), anche associati.

Tutti i richiedenti devono essere iscritti all'Anagrafe delle Aziende agricole con fascicolo anagrafico in gestione digitale aggiornato e validato, conforme a quanto disposto dal Decreto MIPAAF 01/03/2021 e dall'Allegato "A" alla determinazione n. 19019 del 28/11/2016 e loro successive modifiche intervenute. I richiedenti possono essere ammessi ai sostegni finanziari unicamente se gestiscono direttamente, con regolare titolo di conduzione, le superfici oggetto di richiesta di sostegno finanziario e se tale titolo è presente nel proprio fascicolo aziendale nell'Anagrafe delle Aziende agricole.

3. Condizioni di ammissibilità

L'intervento SRA10 prevede le seguenti Azioni/Infrastrutture ecologiche:

- Azione 10.1. Formazioni arboreo/arbustive, infrastrutture ecologiche:
 - 10.1.2. Siepi o Filari - formazioni lineari costituite da specie arboree e/o arbustive appartenenti al contesto floristico e vegetazionale del territorio regionale, disposte in monofilare o in plurifilare all'interno o nei bordi delle superfici coltivate;
 - 10.1.3 Piantate - alberi in filare "tutori" delle piante di vite, appartenenti al contesto floristico e vegetazionale del territorio regionale;
 - 10.1.4 Alberi isolati - elementi puntuali arborei o arbustivi, appartenenti al contesto floristico e vegetazionale del territorio regionale;
- Azione 10.3. Boschetti nei campi e Sistemi macchia-radura, infrastrutture ecologiche:
 - 10.3.1 Boschetti naturalistici - formazioni a prevalente finalità naturalistica, non classificate nella definizione amministrativa di bosco applicata dalla Regione, formate da specie arboree e arbustive appartenenti al contesto floristico e vegetazionale del territorio regionale;
- Azione 10.8. Bacini e Sorgenti naturali di acqua, infrastrutture ecologiche:
 - 10.8.1 Stagni e Laghetti - superfici occupate da bacini naturali o seminaturali di acqua stagnante o semi stagnante e dalla fascia di rispetto circostante;
 - 10.8.2 Maceri - superfici occupate da bacini artificiali di acqua stagnante e dalla fascia di rispetto circostante, chiamate maceri perché anticamente utilizzate per la macerazione della canapa;
 - 10.8.3 Risorgive e fontanili - superfici occupate da sorgenti di acque dolci affioranti da falde acquifere e dalla fascia di rispetto circostante.

Altri criteri di ammissibilità

Come disposto dal PSP 2023-2027 e dal CoPSR 2023-2027 per gli "Altri Criteri di ammissibilità" devono essere rispettati i seguenti requisiti:

C05 Esistenza dell'infrastruttura ecologica all'atto della presentazione della domanda di sostegno nell'ambito della SAT (Superficie Agricola Totale) aziendale.

Sono ammissibili esclusivamente le superfici che hanno già aderito alle misure agro-ambientali di precedenti periodi di programmazione di sviluppo rurale a condizione che abbiano già concluso un periodo decennale di impegno.

Nella tabella A) si riportano ulteriori criteri di ammissibilità legati alle caratteristiche delle diverse tipologie di infrastrutture ecologiche.

Tabella A) Criteri di ammissibilità per Azione/Infrastruttura ecologica

10.1. Formazioni arboreo/ arbustive	
10.1.2 Siepi o Filari	<p>L'aiuto è ammissibile limitatamente alle superfici che hanno già aderito alle misure agro-ambientali di precedenti periodi di programmazione di sviluppo rurale, a condizione che abbiano già concluso un periodo decennale di impegno.</p> <p>Caratteristiche strutturali ammesse: <u>Fasce di rispetto:</u> - Erbacea: Min 2 - Max 5 mt. a partire dal fusto delle file esterne. - Presenza di piante autoctone arboree/arbustive: ammessa (non obbligatoria)</p> <p><u>Requisiti area siepi:</u> - Elementi lineari anche plurifila costituiti da specie arboree/arbustive appartenenti alla flora autoctona, così come definite nei bandi attuativi/ nella Tabella B) del presente bando - Distanza sulla fila: pari o inferiore a 1,5 mt. (*). - Distanza tra le file: pari o inferiore a 3 metri. (*). - Polispecificità: almeno 5 specie, con prevalenza di quelle arbustive (*).</p> <p>Sono ammesse le superfici con le infrastrutture ecologiche corrispondenti alle caratteristiche strutturali di cui sopra. I requisiti contrassegnati con (*) non si applicano alle superfici oggetto del presente bando.</p> <p><u>Requisiti area filari:</u> - Elementi lineari: alberi in filare no frutticole</p> <p><u>Requisiti fascia di separazione:</u> No</p>
10.1.3 Piantate	<p>L'aiuto è ammissibile limitatamente alle superfici che hanno già aderito alle misure agro-ambientali di precedenti periodi di programmazione di sviluppo rurale, a condizione che abbiano già concluso un periodo decennale di impegno.</p> <p>Caratteristiche strutturali ammesse: <u>Fasce di rispetto:</u> - Erbacea: Min 2 -Max 5 mt. a partire dal fusto delle file esterne. - Presenza di piante autoctone arboree/arbustive: ammessa (non obbligatoria)</p> <p><u>Requisiti area:</u> - Elementi lineari: filari di alberi maritati (tutori) con la vite. Gli alberi tutori ammessi sono esclusivamente quelli appartenenti alla flora autoctona, così come definite nei bandi attuativi / nella Tabella B) del presente bando. - Plurifila: no</p> <p><u>Requisiti fascia di separazione:</u> No</p>
10.1.4 Alberi isolati	<p>L'aiuto è ammissibile limitatamente alle superfici che hanno già aderito alle misure agro-ambientali di precedenti periodi di programmazione di sviluppo rurale, a condizione che abbiano già concluso un periodo decennale di impegno.</p> <p>Caratteristiche strutturali ammesse: <u>Fasce di rispetto:</u> - Erbacea: Min 2 -Max 5 mt. a partire dal fusto delle file esterne. - Presenza di piante autoctone arboree/arbustive: ammessa (non obbligatoria)</p> <p><u>Requisiti area:</u> - Elementi puntuali: alberi isolati no frutticoli appartenenti alla flora autoctona, così come definite nei bandi attuativi / nella Tabella B) del presente bando</p> <p><u>Requisiti fascia di separazione:</u> No</p>
10.3. Boschetti nei campi e Sistemi macchia-radura	

<p>10.3.1 Boschetti Naturalistici</p>	<p>L'aiuto è ammissibile limitatamente alle superfici che hanno già aderito alle misure agro-ambientali di precedenti periodi di programmazione di sviluppo rurale, a condizione che abbiano già concluso un periodo decennale di impegno.</p> <p>Caratteristiche strutturali ammesse: <u>Fasce di rispetto:</u> - Erbacea: Min 2 -Max 5 mt. a partire dal fusto delle file esterne. - Presenza di piante autoctone arboree/arbustive: ammessa (non obbligatoria) qualora non faccia parte della fascia di separazione tra boschetto e boschetto.</p> <p><u>Requisiti area:</u> - Superficie boscata con piante arboree e arbustive, costituita da specie appartenenti alla flora autoctona, così come definite nei bandi attuativi / nella Tabella B) del presente bando, separata da altre superfici a bosco. - Estensione della superficie boscata: max 0,5 Ha misurata dalle file esterne con esclusione della fascia di rispetto esterna (*) - Distanza da pianta a pianta (arbusti compresi) sulla fila e tra le file inferiore o pari a 3 mt. (*). - Polispecificità: almeno 4 specie arboree diverse e almeno una specie arbustiva nella fila esterna (*).</p> <p>Sono ammesse le superfici con le infrastrutture ecologiche corrispondenti alle caratteristiche strutturali di cui sopra. I requisiti contrassegnati con (*) non si applicano alle superfici oggetto del presente bando.</p> <p>Inoltre, non sono ammessi i boschetti che con riferimento alla proiezione ortogonale della chioma di alberi e arbusti sul terreno, si caratterizzano per un grado di copertura inferiore al 80% del boschetto medesimo (escluse le fasce di rispetto).</p> <p><u>Requisiti fascia di separazione:</u> - Inerbita artificialmente o spontaneamente - Preesistente da almeno 5 anni da altre superfici a bosco (incluso boschetti). Larghezza Min. 10 mt. da pianta a pianta a partire dal fusto delle file esterne di ogni boschetto con assenza di piante arboree o arbustive, ad esclusione dei rami laterali di alberi o arbusti della fila esterna che possono essere conservati.</p>
<p>10.8 Bacini e Sorgenti naturali di acqua</p>	
<p>10.8.1 Stagni e Laghetti</p>	<p>L'aiuto è ammissibile limitatamente alle superfici che hanno già aderito alle misure agro-ambientali di precedenti periodi di programmazione di sviluppo rurale, a condizione che abbiano già concluso un periodo decennale di impegno.</p> <p>Caratteristiche strutturali ammesse: <u>Requisiti fasce di rispetto:</u> - Erbacea: Min 2 -Max 5 mt. a partire dal ciglio di sponda. - Presenza di piante autoctone arboree/arbustive: ammessa (non obbligatoria)</p> <p><u>Requisiti area:</u> - Superficie massima specchio d'acqua (sponde escluse): pari o inferiore a 2 ha. - Superficie minima specchio d'acqua (sponde escluse): pari o superiore ad un terzo della superficie oggetto di aiuto. - Profondità livelli idrici: - profondità minima: pari o superiore a 50 cm. - profondità massima: pari o inferiore a 2 mt. - profondità media: pari o inferiore a 1 mt. - Sponde: dolcemente digradanti (indicativamente con pendenza inferiore a 25 gradi) - Isole: presenza di almeno un'isola semisommersa completamente circondata dall'acqua.</p> <p><u>Requisiti fasce di separazione:</u> - Min. 50 mt. tra loro misurati dal ciglio di sponda</p>

<p>10.8.2 Maceri</p>	<p>L'aiuto è ammissibile limitatamente alle superfici che hanno già aderito alle misure agro-ambientali di precedenti periodi di programmazione di sviluppo rurale, a condizione che abbiano già concluso un periodo decennale di impegno.</p> <p>Caratteristiche strutturali ammesse: <u>Requisiti fasce di rispetto:</u> - Erbacea: Min 2 -Max 5 mt. a partire dal ciglio di sponda. - Presenza di piante autoctone arboree/arbustive: ammessa (non obbligatoria) <u>Requisiti area:</u> - Superficie minima specchio d'acqua pari o superiore ad un terzo della superficie oggetto di aiuto. - Profondità livello idrico: almeno 50 cm <u>Requisiti fascia di separazione: No</u></p>
<p>10.8.3 Risorgive e fontanili</p>	<p>L'aiuto è ammissibile limitatamente alle superfici che hanno già aderito alle misure agro-ambientali di precedenti periodi di programmazione di sviluppo rurale, a condizione che abbiano già concluso un periodo decennale di impegno.</p> <p>Caratteristiche strutturali ammesse: <u>Requisiti fasce di rispetto:</u> - Erbacea: Min 2 -Max 5 mt. a partire dal ciglio di sponda - Presenza di piante autoctone arboree/arbustive: ammessa (non obbligatoria) <u>Requisiti area:</u> - Superficie sommersa correlata ai livelli delle risalite idriche naturali. <u>Requisiti fascia di separazione: No</u></p>

3.1. Specifiche per le condizioni di ammissibilità

Non sono ammissibili le superfici investite a piante arboree/arbustive che rientrano nella definizione di bosco ai sensi delle normative nazionali e regionali vigenti (D.lgs. n. 34/2018); le superfici oggetto del presente bando sono escluse da tale definizione in base alle soprarichiamate normative.

Come disposto dal PSP 2023-2027 e CoPSR 2023-2027 sono ammesse le specie arboree e arbustive, appartenenti al contesto floristico e vegetazionale del territorio regionale. Nello specifico, nelle superfici oggetto dell'intervento SRA10, le specie arboree e arbustive devono corrispondere a quelle elencate nella tabella B) per i territori interessati.

Si specifica che è necessario effettuare anche il controllo e la relativa rimozione delle eventuali altre specie presenti non corrispondenti a quelle ammesse ed elencate nella tabella B), per non incorrere nella perdita dei requisiti di ammissibilità limitatamente alla superficie individuata dalla proiezione ortogonale della loro chioma sul terreno.

Tabella B) "Elenco delle specie arboree e arbustive ammesse in Regione Emilia-Romagna" per le infrastrutture ecologiche 10.1.2: Siepi o Filari; 10.1.3: Piantate; 10.1.4: Alberi isolati; 10.3.1: Boschetti naturalistici; 10.8.1: Stagni e Laghetti; 10.8.2: Maceri; 10.8.3: Risorgive e fontanili

SPECIE ARBOREE	AMBITI TERRITORIALI		
	L	P	C
1) Cipresso (*)	X	X	X
2) Leccio (*)	X	X	X
3) Pino domestico (*)	X	X	X
4) Pino marittimo	X		
5) Farnia	X	X	
6) Frassino ossifillo	X	X	
7) Pioppi (bianco, nero, tremulo)	X	X	X

8) Salici	X	X	X
9) Ontani	X	X	X
10) Carpino bianco	X	X	X
11) Acero campestre	X	X	X
12) Olmo	X	X	X
13) Noce		X	X
14) Robinia (**)	X	X	X
15) Pero selvatico (**)	X	X	X
16) Melo selvatico (**)	X	X	X
17) Albero di Giuda o Siliquastro		X	X
18) Tiglio		X	X
19) Ciliegio		X	X
20) Rovere		X	X
21) Sorbo domestico (**)			X
22) Gelsi	X	X	X
23) Bagolaro		X	X
24) Roverella		X	X
25) Orniello		X(**)	X
26) Pino silvestre			X
27) Carpino nero		X(**)	X
28) Castagno			X
29) Ciavardello			X
30) Cerro			X
31) Sorbo uccellatori (**)			X
32) Frassino maggiore	X(**)	X(**)	X
33) Tasso	X	X	X
34) Platano		X(**)	

LEGENDA: L=Litorale P=Pianura C=Collina

(*) Solo negli ambiti territoriali delle Province di Forlì, Rimini, Ravenna, Bologna (Collina) e Ferrara (Litorale).

(**) Solo se già presenti.

NOTA Per le superfici già oggetto di misure agroambientali:

- per gli ambiti territoriali basso montano e montano, sono ammesse le specie arboree indicate in tabella dal n. 7) al n. 33) con l'aggiunta di pino nero, sorbo montano, acero montano, acero riccio, acero opalo, olmo montano;
- per l'ambito territoriale montano sono ammesse in aggiunta alle precedenti specie arboree: abete bianco, faggio e abete rosso.

SPECIE ARBUSTIVE	AMBITI TERRITORIALI		
	L	P	C
1) Prugnolo (<i>Prunus spinosa</i>)	X	X	X
2) Biancospino “*” (<i>Crataegus monogina</i>)	X	X	X
3) Sanguinello (<i>Cornus sanguinea</i>)	X	X	X
4) Ligustro (<i>Ligustrum vulgare</i>)	X	X	X
5) Frangola (<i>Frangula alnus</i>)	X	X	X
6) Fusaggine (<i>Evonymus europeaus</i>)	X	X	X
7) Sambuco (<i>Sambucus nigra</i>)	X	X	X
8) Spino cervino (<i>Rhamnus catharticus</i>)	X	X	X
9) Viburno palle di neve (<i>Viburnum opulus</i>)	X	X	X
10) Lentaggine (<i>Viburnum tinus</i>)	X	X	X
11) Lantana (<i>Viburnum lantana</i>)	X	X	X
12) Azzeruolo “*” (<i>Crataegus azarolus</i>)			X
13) Nespolo “*” (<i>Mespilus germanica</i>)			X
14) Marruca o Paliuro (<i>Paliurus spina christi</i>) “*”		X	X
15) Ginestre			X
16) Emero (<i>Coronilla emerus</i>)	X	X	X
17) Ginepro (<i>Juniperus communis</i>)	X		X
18) Nocciolo (<i>Corylus avellana</i>)		X	X
19) Bosso (<i>Buxus sempervirens</i>)		X	X
20) Olivello spinoso (<i>Hippophae rhamnoides</i>)	X	X	X
21) Corniolo (<i>Cornus mas</i>)	X	X	X
22) Tamerice (<i>Tamarix gallica</i>)	X	X	X
23) Olivello di Boemia (<i>Elaeagnus angustifoliae</i>)	X	X	
24) Vesicaria (<i>Colutea arborescens</i>)		X	X

25) Maggiociondolo (<i>Laburnum anagyroides</i>)			X
26) Scotano (<i>Cotinus coggyria</i>)	X	X	X
27) Mirabolano (<i>Prunus cerasifera</i>)	X	X	X
28) Agazzino “*” (<i>Pyracantha coccinea</i>)		X	X
29) Alaterno (<i>Rhamnus alaternum</i>)			X
30) Agrifoglio (<i>Ilex aquifolium</i>)			X
31) Alloro (<i>Laurus Communis</i>)	X	X	X
32) Amorfa “*” (<i>Amorpha fruticosa</i>)	X	X	
LEGENDA: L=Litorale P=Pianura C=Collina			
“*” Solo se già presenti.			
NOTA Per le superfici già oggetto di misure agroambientali:			
- per l’ambito territoriale basso montano, sono ammesse le specie arbustive indicate in tabella dal n. 1) al n. 13) e dal n. 16) al n. 31) con l’aggiunta della Ginestra dei carbonai (<i>Cytisus scoparius</i>);			
- per l’ambito Territoriale montano sono ammesse le specie arbustive indicate in tabella con i numeri 17), 18), 20), 25) e 26), con l’aggiunta della Ginestra dei carbonai (<i>Cytisus scoparius</i>).			

Limitatamente alle Siepi dell’infrastruttura ecologica 10.1.2. è ammessa la presenza di cultivar/varietà fruttifere locali minacciati di estinzione, individuate in attuazione della Legge Regionale n. 1 del 29 gennaio 2008.

Le specie arboree di noce e ciliegio, dell’elenco in Tabella B), sono ammesse solo se non costituiscono filari specializzati da frutto.

Può essere ammessa all’intervento SRA10 anche la superficie aziendale caratterizzata dalla presenza di tare, purché risulti oggetto di uno o più delle azioni/infrastrutture ecologiche di intervento.

Non sono ammesse all’intervento SRA10 le superfici occupate da:

- esemplari arborei ed arbustivi presenti in parchi e giardini e comunque nelle aree adiacenti (per un raggio di 50 m) le abitazioni aziendali;
- zone umide con estensione dello specchio d'acqua superiore a 2 ettari;
- il medesimo campo applicativo definito in attuazione della BCAA 4 “Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua” di cui al Decreto Ministeriale sulla condizionalità n. 147385 del 9 marzo 2023 e successive modifiche e integrazioni per l’impegno b), così come recepito a livello regionale.

Per le siepi (infrastruttura ecologica 10.1.2) e per i boschetti (infrastruttura ecologica 10.3.1.), i requisiti di cui alla Tabella A) possono non corrispondere ai requisiti dell’area con riferimento alla distanza tra le piante sulla fila e tra le file e/o al criterio di ammissibilità connesso alla polispecificità, a causa di morte naturale di piante arboree o arbustive; sono comunque esclusi i boschetti naturalistici (10.3.1) che, con riferimento alla proiezione ortogonale della chioma di alberi e arbusti sul terreno, si caratterizzano per un grado di copertura inferiore all’80% del boschetto medesimo (escluse le fasce di rispetto).

In particolare, per le fasce di rispetto si specifica che:

- qualora queste ricadano nella superficie già oggetto di impegno dei precedenti periodi di programmazione di sviluppo rurale, sono comunque ammissibili anche se eccedenti i 5 metri, fermo restando la conservazione della caratteristica di fasce erbacee; sono fatte salve le fasce di rispetto già oggetto di impegno occupate da fossi e scoline e/o carreggiate di servizio anche non inerbite dove è consentita la eventuale presenza esclusiva di ghiaia;
- per l’infrastruttura 10.1.4 Alberi isolati le larghezze devono essere computate a partire dal fusto.

Le superfici per poter essere ammesse devono in ogni caso corrispondere alle condizioni di ammissibilità previste dal presente bando a partire dalla decorrenza di impegno iniziale dell’azione/infrastruttura ecologica (1° gennaio 2026).

Si precisa, inoltre, che le superfici sono ammissibili a condizione che siano richieste in domanda di sostegno per le medesime infrastrutture ecologiche, che hanno concluso un periodo decennale di impegno analogo.

4. Impegni

L'intervento SRA10 ha una durata triennale e prevede il rispetto degli impegni di seguito riportati. Si rimanda comunque alla scheda di intervento del PSP 2023-2027 e del CoPSR 2023-2027.

Per tutte le Azioni dell'intervento SRA10, durante il periodo di impegno le superfici oggetto di impegno non possono essere diverse rispetto a quelle inizialmente ammesse.

I pagamenti relativi all'intervento sono accordati qualora siano rispettati i seguenti impegni che vanno oltre le condizioni elencate all'articolo 70, paragrafo 3 del Regolamento (UE) n. 2021/2115.

Azione 10.1. Formazioni arboreo/arbustive

L'azione prevede la gestione delle seguenti infrastrutture con caratteristiche ammesse di cui ai paragrafi 3 e 3.1 del presente bando (tabelle A) e B):

- **10.1.2. Siepi o Filari** - formazioni lineari costituite da specie arboree e/o arbustive, appartenenti al contesto floristico e vegetazionale del territorio regionale, disposte in monofilare o in plurifilare all'interno o nei bordi delle superfici coltivate;
- **10.1.03 Piantate** - alberi in filare "tutori" delle piante di vite, appartenenti al contesto floristico e vegetazionale del territorio regionale;
- **10.1.04 Alberi isolati** - elementi puntuali arborei o arbustivi, appartenenti al contesto floristico e vegetazionale del territorio regionale.

Gli impegni previsti per l'azione 10.1, validi per tutte le infrastrutture, sono di seguito elencati.

I01.1 Mantenere la formazione arboreo-arbustiva.

I01.2 Eseguire i seguenti interventi di manutenzione attiva:

- a) Mantenimento della densità della formazione lineare, con reintegrazione delle fallanze nelle formazioni arboreo/arbustive 10.1.2;
- b) Contenimento delle specie arboree e arbustive alloctone e/o invadenti nelle formazioni arboreo/arbustive 10.1.2, 10.1.3 e 10.1.4;
- c) Potature strutturali regolamentate e asportazione dei residui di potatura nelle formazioni arboreo/arbustive, 10.1.2, 10.1.3 e 10.1.4, come riportato negli "Altri impegni" per I01.9 e I01.10 e nel paragrafo 4.1 "Specifiche agli impegni".

Nel caso di necessaria reintegrazione delle fallanze, impiegare le specie indicate al paragrafo 3.1. del presente bando (Tabella B), utilizzando materiale vegetale di comprovata origine, ossia corredato da Cartellino del Produttore e, ove necessario, del Passaporto delle piante. Non è ammesso il rinfoltimento tramite talea autoprodotta.

I01.3 Divieto di impiego di prodotti fitosanitari compresi i diserbanti non residuali nelle formazioni arboreo/arbustive 10.1.2, 10.1.3 e 10.1.4.

I01.4 Per tutte le formazioni arboreo/arbustive, divieto di impiego di effluenti zootecnici e materiali assimilati ai sensi del Decreto del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali n. 5046 del 25 febbraio 2016, dei fertilizzanti immessi sul mercato ai sensi del D. lgs. n. 75 del 29 aprile 2010 o del Regolamento (UE) n. 2019/1009, nonché dei fanghi in agricoltura e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della Parte IV del D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006.

I01.5 Per tutte le formazioni arboreo/arbustive divieto di eliminazione delle formazioni arboreo/arbustive.

Altri impegni

I01.6 Mantenimento di una fascia di rispetto con copertura erbacea di min. 2 metri e max 5 metri a partire dal fusto delle piante delle file esterne.

I01.7 Divieto di rimozione o utilizzazione di alberi e/o arbusti.

I01.8 Per le siepi, mantenimento della polispecificità delle infrastrutture ecologiche così come definita nei criteri di ammissibilità e con la presenza di 5 specie, con prevalenza di quelle arbustive. Le specie arboree e/o arbustive autoctone devono essere tra quelle elencate nel paragrafo 3.1 tabella B).

I01.9 Per le siepi, esecuzione di potature, nel rispetto dei periodi di divieto per la tutela della fauna selvatica, eseguite rasenti il tronco dei rami bassi cioè con inserzione del ramo/branca indicativamente entro i tre metri dal suolo. Tali potature sono consentite solo nei mesi da ottobre a marzo e le ramaglie tagliate di maggiori dimensioni devono essere rimosse entro il 31 maggio.

I01.10 Nelle “siepi” già oggetto di misure agroambientali possono essere eseguite potature esclusivamente delle specie arboree: quercia, frassino, pioppo bianco, pioppo nero, noce, ciliegio, pini e leccio.

I01.11 La fascia di rispetto è mantenuta non coltivata e a regime sodivo mediante l'inerbimento permanente spontaneo o seminato con miscugli di specie prative con prevalenza di graminacee.

I01.12 Sulla fascia di rispetto deve essere effettuato il controllo della vegetazione manuale e/o meccanico (sfalcio o trinciatura) che deve essere eseguito nel rispetto dei periodi di divieto per la tutela della fauna selvatica.

Sono incluse nelle fasce di rispetto di “Alberi isolati o in filare”, di cui alle infrastrutture ecologiche 10.1.4 e 10.1.2, le carreggiate di servizio sulle quali lo sfalcio e/o la trinciatura della vegetazione può essere eseguito anche al di fuori dei periodi di divieto per la tutela della fauna selvatica.

I01.13 Sulle superfici occupate da alberi/arbusti deve essere effettuata, almeno una volta all'anno la verifica della presenza della vitalba (*Clematis vitalba*) e la relativa rimozione qualora presente.

I01.14 Per le superfici occupate da alberi e/o arbusti, gli elementi e/o materiali non biodegradabili (pacciamature con film plastici e/o shelter ecc.), eventualmente utilizzati per favorire l'attecchimento e lo sviluppo delle piantine, ... non devono essere presenti già a partire dal primo anno di impegno.

I01.15 Sulle superfici oggetto di impegno è fatto divieto di immissione di inquinanti e rifiuti di qualsiasi genere e/o materiali non biodegradabili (plastiche vetro, metalli e scarti di opere edili ecc.) e obbligo di rimozione secondo le normative vigenti.

I01.16 Non utilizzare fitofarmaci e diserbanti, ad eccezione delle piantate (10.1.3) in cui sono ammessi trattamenti antiperonosporici a base di rame e zolfo indispensabili per il mantenimento della vite.

I01.17 Non effettuare il pascolamento e/o lo stazzo di bestiame sulle superfici oggetto di impegno.

I01.18 Tenuta del registro delle operazioni effettuate sul quale devono essere annotate tutte le operazioni tecniche che si attuano durante il periodo di impegno.

Azione 10.3 Boschetti nei campi e sistemi macchia-radura

L'azione prevede la gestione della seguente infrastruttura ecologica con caratteristiche ammesse di cui ai paragrafi 3 e 3.1 del presente bando (tabelle A) e B)): **10.3.1 Boschetti naturalistici** - formazioni a prevalente finalità naturalistica, non classificate nella definizione amministrativa di bosco applicata dalla Regione, formate da specie arboree e arbustive appartenenti al contesto floristico e vegetazionale del territorio regionale e corrispondenti a quelle elencate nel paragrafo 3.1 nella tabella B) per i territori interessati.

Gli impegni previsti per l'azione 10.3 sono di seguito elencati.

I03.1 I criteri che garantiscono densità vegetazionale dell'impianto oggetto di impegno, sono quelli definiti nei criteri di ammissibilità (caratteristiche strutturali ammesse – Tabella A) di cui al paragrafo 3 del presente bando). Pertanto, qualora la proiezione ortogonale della chioma di alberi e arbusti sul terreno, si caratterizzi nel corso del periodo di impegno per un grado di copertura inferiore all' 80% del boschetto medesimo (escluse le fasce di rispetto), la densità viene adeguata mediante opportuni interventi di rinfoltimento.

I03.2 Nel caso di infoltimento, impiegare le specie indicate nella tabella B) di cui al paragrafo 3.1 del presente bando, utilizzando materiale vegetale di comprovata origine, ossia corredato da Cartellino del Produttore e, ove necessario, del Passaporto delle piante. Non è ammesso il rinfoltimento tramite talea autoprodotta.

I03.3 Divieto di taglio a raso delle formazioni arboreo-arbustive.

I03.4 Controllare le specie erbacee e arboreo-arbustive invadenti. Sulle superfici occupate da alberi/arbusti deve essere effettuata, almeno una volta all'anno, la verifica della presenza della vitalba (*Clematis vitalba*) e la relativa rimozione qualora presente.

I03.5 Divieto di impiego di prodotti fitosanitari compresi i diserbanti non residuali.

I03.6 Divieto di impiego di effluenti zootecnici e materiali assimilati ai sensi del Decreto del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali n. 5046 del 25 febbraio 2016, dei fertilizzanti immessi sul mercato ai sensi del D. lgs. n. 75 del 29 aprile 2010 o del Regolamento (UE) n. 2019/1009, nonché dei fanghi in agricoltura e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della Parte IV del D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006.

Altri impegni

I03.7 Mantenimento di una fascia di rispetto con copertura erbacea di min. 2 metri e max 5 metri a partire dal fusto delle piante delle file esterne.

I03.8 Divieto di rimozione o utilizzazione di alberi e/o arbusti.

I03.9 Mantenimento della polispecificità delle infrastrutture ecologiche così come definita nei criteri di ammissibilità e con la presenza di 5 specie, con prevalenza di quelle arbustive. Le specie arboree e/o arbustive autoctone devono essere tra quelle elencate nella tabella B) di cui al paragrafo 3.1. del presente bando.

I03.10 La fascia di rispetto e la fascia di separazione dei boschetti naturalistici è mantenuta non coltivata e a regime sodivo mediante l'inerbimento permanente spontaneo o seminato con miscugli di specie prative con prevalenza di graminacee.

I03.11 Sulla fascia di rispetto deve essere effettuato il controllo della vegetazione manuale e/o meccanico (sfalcio o trinciatura) che deve essere eseguito nel rispetto dei periodi di divieto per la tutela della fauna selvatica.

I03.12 Per le superfici occupate da alberi e/o arbusti, gli elementi e/o materiali non biodegradabili

(pacciamature con film plastici e/o shelter ecc.), eventualmente utilizzati per favorire l'attecchimento e lo sviluppo delle piantine, ... non devono essere presenti già a partire dal primo anno di impegno.

- I03.13** Sulle superfici oggetto di impegno è fatto divieto di immissione di inquinanti e rifiuti di qualsiasi genere e/o materiali non biodegradabili (plastiche vetro, metalli e scarti di opere edili ecc.) e obbligo di rimozione secondo le normative vigenti.
- I03.14** Non effettuare il pascolamento e/o lo stazzo di bestiame sulle superfici oggetto di impegno.
- I03.15** Tenuta del registro delle operazioni effettuate sul quale devono essere annotate tutte le operazioni tecniche che si attuano durante il periodo di impegno.
- I03.16** Mantenimento di una fascia di separazione da altre superfici a bosco (inclusi altri boschetti) con terreno inerbito, larga almeno 10 m, sfalciata e/o trinciata almeno una volta all'anno nel rispetto dei periodi di divieto per la tutela della fauna selvatica, senza danneggiare le piante della fila esterna e i loro rami laterali.
- I03.17** Può essere mantenuto uno stagno per la raccolta delle acque meteoriche per ogni boschetto. Nel caso di presenza di uno stagno, la superficie non può superare complessivamente il 5% della superficie oggetto di impegno del boschetto medesimo; inoltre, nel caso in cui si intenda mantenere uno stagno (tale mantenimento non è obbligatorio) devono essere rispettate le caratteristiche strutturali (requisiti area) di cui al paragrafo 3 del presente bando.
- I03.18** Esecuzione di potature, nel rispetto dei periodi di divieto per la tutela della fauna selvatica, eseguite rasenti il tronco dei rami bassi cioè con inserzione del ramo/branca indicativamente entro i tre metri dal suolo.

Tali potature sono consentite solo nei mesi da ottobre a marzo e le ramaglie tagliate di maggiori dimensioni devono essere rimosse entro il 31 maggio.

Nelle infrastrutture ecologiche già oggetto di misure agroambientali possono essere eseguite potature esclusivamente delle specie arboree: quercia, frassino, pioppo bianco, pioppo nero, noce, ciliegio, pini e leccio.

Azione 10.8 Bacini e Sorgenti naturali di acqua

L'azione prevede la gestione delle seguenti infrastrutture con caratteristiche ammesse di cui ai paragrafi 3 e 3.1. del presente bando (tabelle A) e B)):

- **10.8.1 Stagni e Laghetti** - superfici occupate da bacini naturali o seminaturali di acqua stagnante o semi stagnante e dalla fascia di rispetto circostante;
- **10.8.2 Maceri** - superfici occupate da bacini artificiali di acqua stagnante e dalla fascia di rispetto circostante, chiamate maceri perché anticamente utilizzate per la macerazione della canapa;
- **10.8.3 Risorgive e fontanili** - superfici occupate da sorgenti di acque dolci affioranti da falde acquifere e dalla fascia di rispetto circostante.

Gli impegni previsti per l'azione 10.8, validi per tutte le infrastrutture, sono di seguito elencati.

- I08.1** Mantenimento di una fascia di rispetto, con copertura erbacea di min. 2 metri e max 5 metri, circostante le sponde non coltivata e a regime sodivo mediante l'inerbimento permanente spontaneo e/o seminato con specie prative con prevalenza di graminacee.
- I08.2** Nelle fasce di rispetto circostanti, controllo della vegetazione manuale e/o meccanico con sfalcio o trinciatura, che deve essere eseguito nel rispetto dei periodi di divieto per la tutela della fauna selvatica. Sulle superfici occupate da alberi/arbusti deve essere effettuata, almeno una volta

all'anno la verifica della presenza della vitalba (*Clematis vitalba*) e la relativa rimozione qualora presente.

I08.3 Assicurare il mantenimento di un livello idrico minimo durante tutto l'anno, tale da garantire la sommersione di almeno 1/3 della superficie oggetto di impegno (ad eccezione dei "fontanili e risorgive" dove è correlato a risalite idriche naturali (es. falda).

I08.4 Controllo ed eliminazione delle specie invasive e/o alloctone.

- a) Deve essere effettuato il controllo della Nutria (*Myocastor coypus*) mediante trappole, secondo le normative nazionali e regionali vigenti. Le trappole da apporre lungo i percorsi delle nutrie, almeno una per ogni specchio d'acqua, devono corrispondere ad un rapporto di almeno una trappola per ettaro e/o frazione di ettaro di superficie impegnata. Le catture devono essere registrate giornalmente.
- b) Deve essere eseguita almeno una volta ogni 15 giorni attività di sorveglianza per verificare la presenza di tane ipogee visibili di Nutria registrandone data di effettuazione ed esito.
- c) Entro 48 ore dalla data di effettuazione della sorveglianza le tane devono essere eliminate anche con mezzi meccanici, riportando la terra di scavo nelle tane e ricompattando le aree interessate dagli scavi. Dove la tenuta dei tratti arginali e/o delle paratoie/tubazioni di immissione/deflusso dell'acqua risulta compromessa ne deve essere effettuato il ripristino entro 48 ore dalla data di effettuazione della verifica di sorveglianza della presenza delle tane.
- d) Deve essere effettuato nel periodo agosto/settembre, ogni tre anni a partire dalla data iniziale di decorrenza dell'impegno e dandone comunicazione preventiva agli uffici competenti al controllo, il prosciugamento dei maceri, stagni, laghetti, effettuando la contestuale rimozione di specie animali appartenenti a specie aliene e registrandone la data di effettuazione del prosciugamento e l'esito sulla presenza e numero delle suddette specie. Entro 15 giorni dalla data di prosciugamento dovrà essere ricostituito lo specchio d'acqua.
- e) Rimuovere anatre e oche domestiche e semidomestiche, qualora presenti.

I08.5 Divieto di pascolamento e/o stazzo di bestiame o animali domestici.

I08.6 Divieto di esercizio dell'acquacoltura e della pesca sportiva.

I08.7 Divieto di impiego di prodotti fitosanitari compresi i diserbanti non residuali.

I08.8 Divieto di impiego di effluenti zootecnici e materiali assimilati ai sensi del Decreto del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali n. 5046 del 25 febbraio 2016, dei fertilizzanti immessi sul mercato ai sensi del D. lgs. n. 75 del 29 aprile 2010 o del Regolamento (UE) n. 2019/1009, nonché dei fanghi in agricoltura e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della Parte IV del D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006.

Altri impegni

I08.9 Per laghetti e stagni deve essere mantenuta almeno 1 isola semisommersa con sponde dolcemente digradanti con pendenza media inferiore a 25°.

I08.10 Per le superfici occupate da alberi e/o arbusti, gli elementi e/o materiali non biodegradabili (pacciamature con film plastici e/o shelter ecc.), eventualmente utilizzati per favorire l'attecchimento e lo sviluppo delle piantine, ... non devono essere presenti già a partire dal primo anno di impegno.

I08.11 Sulle superfici oggetto di impegno è fatto divieto di immissione di inquinanti e rifiuti di qualsiasi genere e/o materiali non biodegradabili (plastiche vetro, metalli e scarti di opere edili ecc.) e obbligo di rimozione secondo le normative vigenti.

I08.12 Tenuta del registro delle operazioni effettuate sul quale devono essere annotate tutte le operazioni tecniche che si attuano durante il periodo di impegno.

4.1. Specifiche agli impegni

Con riferimento agli impegni relativi alla manutenzione della fascia di rispetto e/o di separazione (I01.6, I01.11, I03.7, I03.10, I03.16 e I08.1) si specifica che deve essere mantenuta la caratteristica erbacea delle fasce di rispetto e/o di separazione; pertanto:

- non è ammessa assenza di cotico erboso sulle superfici oggetto dei suindicati impegni;
- è ammessa la pacciamatura naturale causata dalla caduta delle foglie di alberi e arbusti. In ogni caso il cotico erboso non deve essere danneggiato;
- è ammessa altresì la mancanza di copertura erbacea per altre cause naturali (calpestio da fauna selvatica, attività di grufolamento di cinghiali, scavo di tane ecc.) che, qualora pregiudichino permanentemente l'inerbimento naturale o artificiale, devono essere comunicate alla Struttura competente per l'istruttoria.

In tutti gli altri casi il beneficiario è tenuto al ripristino del cotico erboso.

Con riferimento all'impegno I03.16 si specifica che deve essere eseguito, almeno una volta all'anno esclusivamente nel periodo 1° agosto – 31 gennaio, il controllo della vegetazione manuale e/o meccanico (sfalcio o trinciatura) delle fasce di separazione.

Con riferimento agli impegni relativi al controllo della vegetazione delle fasce di rispetto (I01.12, I03.11 e I08.2) si specifica che, lo sfalcio deve essere eseguito anche al fine di mantenere la caratteristica erbacea delle fasce di rispetto; l'eventuale presenza di piante elencate nella tabella B) di cui al paragrafo 3.1 non deve compromettere la presenza del cotico erboso. Sulla fascia di rispetto di ogni infrastruttura ecologica deve essere effettuato il controllo della vegetazione manuale e/o meccanico (sfalcio o trinciatura) esclusivamente nel periodo 1° agosto – 31 gennaio, ad eccezione delle piantate e delle carreggiate di servizio in cui lo sfalcio e/o la trinciatura della vegetazione può essere eseguito anche nel periodo marzo – luglio.

Con riferimento agli impegni I01.7 e I03.8, si specifica che è ammessa la sola rimozione di piante morte per cause naturali previa richiesta alla Struttura competente per l'istruttoria. La rimozione si intende autorizzata decorsi 30 giorni dalla data della richiesta in assenza di specifiche comunicazioni da parte dell'Ufficio istruttore.

Con riferimento agli impegni I01.2 b) e I03.4 si specifica che nel caso di presenza di esemplari non ammessi (ovvero non elencati nella Tabella B) di cui al paragrafo 3.1. del presente bando) sulle superfici impegnate, qualora la rimozione di tali piante comporti un rischio di danneggiamento o distruzione di altri alberi e/o arbusti ammessi, è necessario rivolgersi alla Struttura competente per l'istruttoria, al fine di valutarne l'eliminazione. Qualora gli esiti della valutazione dispongano la non rimozione della specie, è necessario decurtare dal pagamento la superficie corrispondente alla proiezione ortogonale della chioma.

Con riferimento all'impegno I01.2 – lettera a) si specifica che, qualora nel corso del periodo di impegno sulla fila e/o tra le file si rilevino superfici non coperte dalle proiezioni ortogonali delle chiome, tali superfici devono essere oggetto di reintegrazione, rispettando le seguenti distanze: sulla fila pari o inferiore a 1,5 metri e tra le file pari o inferiore a 3 metri.

Con riferimento agli impegni I01.14, I03.12 e I08.10 si specifica che per le superfici occupate da alberi e/o arbusti, gli elementi e/o materiali non biodegradabili (pacciamature con film plastici e/o shelter ecc.), possono essere esclusivamente utilizzati per favorire l'attecchimento e lo sviluppo delle piantine piantumate per la reintegrazione delle fallanze.

Con riferimento agli impegni relativi alle attività di potatura (I01.2 c) e I03.18):

- nelle formazioni arboree/arbustive delle infrastrutture ecologiche 10.1.2, 10.1.3, 10.1.4 e 10.3.1 sono sempre consentite per motivi fitosanitari, di sicurezza e di viabilità, previa comunicazione alla Struttura competente per l'istruttoria;
- specificatamente per le infrastrutture ecologiche Piantate (10.1.03) sono, inoltre, consentite le ordinarie operazioni di potatura.

In ogni caso, l'esecuzione di potature non deve determinare morte e/o deperimento delle specie oggetto di potatura.

Con riferimento all'impegno relativo al mantenimento della polispecificità delle siepi e dei boschetti (I01.8 e I03.9) si specifica che la lista delle diverse specie arboree e arbustive presenti al 1° gennaio del primo anno di impegno deve essere riportata, per ogni superficie impegnata, nella relazione tecnica allegata alla domanda di sostegno e nel registro delle operazioni nella scheda n. 1. e deve riportare almeno 5 specie diverse, qualora presenti.

Le specie presenti nella suddetta lista al primo anno di impegno devono essere mantenute per tutta la durata dell'impegno.

Nel caso in cui la polispecificità del primo anno di impegno definita dalle liste, diminuisca per cause naturali:

- le relative superfici interessate devono essere soggette alle operazioni di infoltimento/reintegrazione delle fallanze così come stabilito dagli impegni **I01.2.** e **I03.2.**;
- al fine di ripristinare la polispecificità potranno essere piantumate le specie arboree e/o arbustive ammesse, anche diverse da quelli presenti al primo anno di impegno;
- l'eventuale cambiamento nella composizione delle specie deve essere riportato nel registro delle operazioni nella scheda n. 1.

Per non incorrere in sanzione, la diminuzione della polispecificità deve essere comunicata alla Struttura competente per l'istruttoria.

Con riferimento agli impegni relativi alla tenuta del registro delle operazioni (I01.18, I03.15 e I08.12), si specifica che la tenuta del registro è soddisfatta dalla compilazione e conservazione delle schede di registrazione delle operazioni tecniche eseguite, connesse alle attività per l'applicazione degli impegni previsti dall'intervento SRA10, allegato al bando (Allegato I). Le operazioni tecniche eseguite devono essere registrate entro 48 ore dalla loro esecuzione.

I beneficiari dell'intervento SRA10 saranno tenuti a inserire tutte le registrazioni previste. Qualora sia data attuazione a livello regionale al D.M. n. 162 del 12/01/2015, le schede verranno compilate direttamente sul quaderno di campagna on-line.

Tali schede dovranno essere sottoscritte dal beneficiario o dal responsabile tecnico e datate alla compilazione della prima operazione effettuata ad eccezione della scheda registro operazione n. 1, n. 19 e n. 20, che vanno datate e compilate sempre al primo gennaio di ogni anno di impegno e conservate durante tutto il periodo di impegno. In azienda deve essere presente un registro per ogni anno di impegno.

Il registro delle operazioni deve essere integrato, inoltre, con una relazione tecnica, allegata alla domanda di sostegno e sottoscritta dal beneficiario. Tale relazione deve:

- illustrare le modalità di conservazione e di gestione nel corso del periodo di impegno;
- contenere una planimetria catastale aziendale nella quale sono riportate dettagliatamente per ogni superficie impegnata distinta da uno specifico codice numerico:
 - la tipologia dell'infrastruttura ecologica;

- la localizzazione;
- la superficie;
- le larghezze delle rispettive fasce di rispetto su ogni lato dell'infrastruttura stessa;
- la composizione delle specie presenti al 1° gennaio del primo anno di impegno esclusivamente per Siepi (10.1.2.) e Boschetti naturalistici (10.3.1.).

Si specifica, che nel caso di medesime infrastrutture ecologiche non contigue (per es. più siepi non contigue: più maceri non contigui, più stagni/laghetti non contigui ecc.) anche se ricadenti nella stessa particella, deve essere attribuito uno specifico codice numerico ad ognuna di esse.

Qualora siano effettuate le eventuali operazioni straordinarie di manutenzione per l'infrastruttura ecologica **10.8.1. Stagni e laghetti** e **10.8.2 Maceri** dovrà essere compilata anche la relativa scheda n. 24 solo nell'anno di effettuazione delle stesse.

Con riferimento all'impegno relativo al controllo ed eliminazione delle specie invasive e/o alloctone (I08.4) si specifica che, l'impegno dà attuazione al Regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014 e al D. Lgs. n. 230/2017. Pertanto, la Regione Emilia-Romagna si riserva la facoltà di modificare/integrare gli impegni già esistenti, senza modificare gli obiettivi perseguiti e/o le infrastrutture ecologiche dell'intervento, qualora si verifichi la presenza di nuove specie esotiche invasive, per le quali le Autorità competenti per la tutela della biodiversità stabiliscano protocolli per il controllo e/o eradicazione di tali specie.

Con riferimento all'impegno I08.4 – lettera a), si specifica che le normative attualmente vigenti da rispettare per il controllo della nutria sono contenute nella Delibera della Giunta regionale n. 546 del 19 aprile 2021 e sue successive modifiche e integrazioni. Tali normative disciplinano anche i periodi di sospensione del trappolaggio. La sospensione del trappolaggio è ammissibile esclusivamente durante il periodo di riproduzione dell'avifauna e a condizione che tali periodi risultino consentiti dalle Autorità competenti per l'attuazione della soprarichiamata Delibera, con specifico riferimento ad obiettivi di tutela della fauna protetta di interesse comunitario. Le trappole, correttamente posizionate, devono risultare innescate, cioè, con gli sportelli aperti, ad eccezione di eventuali periodi di sospensione del trappolaggio consentiti per la tutela della fauna protetta di interesse comunitario.

Con riferimento all'impegno I08.4 e), si specifica che la comunicazione preventiva relativa al prosciugamento, riportante la data di inizio prosciugamento dei maceri, stagni, laghetti deve essere inviata alla Struttura competente al controllo istruttorio delle domande.

Con riferimento all'impegno I08.9 si specifica che i lavori per il mantenimento dell'isolotto/i (anche qualora assumono carattere di urgenza) devono essere eseguiti durante i periodi di asciutta, conformemente con quanto disposto

- in applicazione dell'impegno **I08.4 - lettera e)** e/o
- dalle disposizioni per l'esecuzione delle operazioni straordinarie di manutenzione (vedi "Ulteriori specifiche di impegno per le infrastrutture ecologiche 10.8.1 Stagni e Laghetti e 10.8.2 Maceri").

In ogni caso il prosciugamento finalizzato all'esecuzione dei lavori di ripristino deve essere eseguito sempre dopo la comunicazione preventiva alla Struttura competente per l'istruttoria.

Ulteriori specifiche di impegno per le infrastrutture ecologiche 10.8.1 Stagni e Laghetti e 10.8.2 Maceri

Negli stagni, laghetti e maceri, lo sfalcio/gestione della vegetazione acquatica, del/gli isolotto/i e delle sponde può essere effettuata esclusivamente nel periodo dal 1° agosto al 31 gennaio.

Le operazioni straordinarie di manutenzione sono ammesse al massimo 1 volta nel periodo di impegno, salvo cause di forza maggiore in particolare per eventi calamitosi; tali operazioni sono finalizzate:

- al rifacimento e consolidamento delle arginature e/o dell'isolotto/degli isolotti;
- alla risistemazione delle paratoie e delle tubazioni per l'afflusso/deflusso dell'acqua;
- all'arieggiamento dei fondali.

Per tali operazioni straordinarie, inoltre, è necessaria la messa in asciutta a partire dal 1° agosto e l'effettuazione dei lavori entro il mese di settembre successivo al fine di garantire il riallagamento entro il 1° ottobre.

Per l'esecuzione delle operazioni straordinarie di manutenzione è necessario effettuare una comunicazione preventiva delle operazioni straordinarie di manutenzione, che deve essere dettagliatamente motivata. Tale comunicazione deve essere trasmessa alla Struttura preposta all'istruttoria nonché agli Uffici regionali competenti per la gestione faunistica entro il 30 giugno; decorsi 30 giorni dalla data della comunicazione preventiva, in assenza di specifiche comunicazioni da parte dell'Ufficio istruttore e/o dai competenti Uffici per la gestione faunistica, tale richiesta si intende autorizzata.

5. Aree di applicazione prioritaria

Ai fini della delimitazione delle aree si fa riferimento a quanto definito nel paragrafo 2 “Modalità di attribuzione delle superfici alle zonizzazioni previste per l’attuazione del CoPSR 2023-2027” delle “Disposizioni comuni”.

Le zonizzazioni impiegate per l'assegnazione dei punteggi di priorità previste dall'intervento SRA10 sono indicate nella tabella seguente:

<i>Aree caratterizzate da particolari peculiarità ambientali, istituite dallo Stato, dalle Regioni e dalle Province Autonome</i>		
Aree caratterizzate da particolari pregi ambientali		
	N.	TEMATISMO
Aree a prevalente tutela naturalistica	1	Zone di tutela naturalistica
	2	Parchi e riserve naturali
	3	Aree riequilibrio ecologico
	4	Paesaggi naturali e seminaturali protetti
	5	Reti ecologiche
	6	Rete Natura 2000
	7	Centri privati di riproduzione fauna allo stato naturale
	8	Oasi di protezione fauna
	9	Aziende faunistico-venatorie
	10	HVN (area agricole ad alto valore naturalistico)
Aree a prevalente tutela paesaggistica	11	Zone di particolare interesse paesaggistico ambientale
Aree caratterizzate da criticità ambientali		

Aree a prevalente tutela idrologica	12	Comuni a basso carico azoto
	13	Zone vulnerabili ai nitrati (ZVN)
	14	Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua
	15	Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei
	16	Zone di protezione delle acque sotterranee in territorio collinare e montano
	17	Zone di protezione delle acque sotterranee in territorio pedecollinare e di pianura
	18	Aree sensibili definite dal Piano di Tutela delle Acque
	19	Aree di interesse per il miglioramento dello stato dei corpi idrici: azoto
	20	Aree di interesse per il miglioramento dello stato dei corpi idrici: fitofarmaci
	21	Aree di salvaguardia delle captazioni ad uso idropotabile
Aree a prevalente tutela dell'aria	23	Zone d'intervento prioritario definite da Piani regionali di qualità dell'Aria
Aree a prevalente tutela del suolo	24	Aree a rischio di erosione della Regione Emilia-Romagna

6. Entità degli aiuti

L'entità del sostegno per ettaro di superficie sotto impegno erogato annualmente è pari a:

- 800 euro/ettaro/anno per l'azione 10.1. Formazioni arboree/arbustive (infrastrutture ecologiche 10.1.2., 10.1.3 e 10.1.4) e per l'azione 10.3. Boschetti nei campi e Sistemi macchia-radure (infrastruttura ecologica 10.3.1. Boschetti naturalistici);
- 1000 euro/ettaro/anno per l'azione 10.8 Bacini e Sorgenti naturali di acqua (infrastrutture ecologiche 10.8.1, 10.8.2 e 10.8.3).

In applicazione dell'art. 70, comma 7 del Reg. (UE) n. 2021/2115, gli aiuti possono essere oggetto di revisione secondo quanto riportato al paragrafo 5 delle "Disposizioni comuni".

7. Presentazione delle domande di sostegno per l'assunzione di nuovi impegni

La competenza all'istruttoria delle domande di sostegno presentate a valere sul presente bando spetta alla Struttura preposta.

Per la compilazione e la presentazione delle domande di sostegno si fa riferimento alle disposizioni approvate dall'organismo pagatore AGREA in merito alla "Procedura operativa generale per la presentazione delle domande".

La scadenza per la presentazione delle domande di sostegno per impegni decorrenti dal 01/01/2026 è fissata alle ore 13:00 del 27 febbraio 2026. Tale scadenza può essere prorogata per giustificati motivi con atto del Responsabile dell'Area Agricoltura sostenibile del Settore Programmazione, sviluppo del territorio e sostenibilità delle produzioni.

AGREA provvederà a dare comunicazione sul proprio sito internet del primo giorno utile per la

presentazione delle domande di sostegno, sul sistema informativo SIAG, a seguito dell'apertura del Piano Culturale Grafico per l'annualità 2026.

Le domande di sostegno inerenti ai nuovi impegni non avranno automaticamente valenza di domanda di pagamento; pertanto, i beneficiari dovranno presentare specifica domanda di pagamento per ogni anno di impegno nei termini di presentazione fissati da AGREA.

Le domande di sostegno per assunzione di nuovi impegni dell'intervento SRA10 possono essere accolte solo per superfici che alla data di decorrenza dei nuovi impegni non risultino assoggettate ad altri impegni inerenti agli interventi di sviluppo rurale del PSP 2023-2027 e del CoPSR 2023-2027 o a tipi di operazione di analoghe Misure agroambientali ancora in essere, anche attivate in precedenti periodi di programmazione, o agli Ecoschemi del PSP 2023-2027 di cui agli artt. 31 e 97 del Reg. (UE) n. 2021/2015.

8. Dotazione finanziaria

Con riferimento alla dotazione finanziaria del CoPSR 2023-2027, la quantificazione delle risorse complessive disponibili per gli impegni triennali del presente bando ammonta a 915.746 euro. Pertanto, le risorse disponibili per la prima annualità di impegno (2026) ammontano a 305.249 euro.

9. Selezione delle domande di sostegno per l'assunzione iniziale di nuovi impegni

Il riferimento per l'applicazione delle procedure selettive, oltre al presente bando, è il paragrafo 5 "Concezione specifica, requisiti e condizioni di ammissibilità dell'intervento" del PSP 2023-2027 e il CoPSR 2023-2027.

I criteri di selezione delle domande di sostegno per gli impegni del presente intervento saranno applicati qualora i fabbisogni finanziari, desunti dalla totalità delle domande di aiuto ammissibili, superino la dotazione finanziaria del bando.

Principi concernenti la definizione dei criteri di selezione

Le domande di sostegno verranno valutate utilizzando i seguenti principi di selezione, come definiti nella scheda di intervento SRA10 "ACA10 gestione attiva infrastrutture ecologiche" del PSP 2023-2027:

- P01** - Aree caratterizzate da particolari pregi ambientali
- P02** - Aree caratterizzate da criticità ambientali
- P03** - Entità della superficie oggetto d'impegno (SOI)

Criteri di selezione e punteggi

I suddetti principi di selezione sono articolati in criteri, a cui corrispondono i relativi punteggi per la formulazione della graduatoria, come segue:

in tabella A sono stati attribuiti i pesi espressi in valore numerico, sulla base dei principi P01 e P02 sopra riportati.

Tabella A) - Valori numerici di priorità distinti per criterio di selezione

Principio/criterio		Punteggio
P01 Aree caratterizzate da particolari pregi ambientali		
P01.a	superfici agricole ricadenti in Rete Natura 2000	48
P01.b	superfici agricole ricadenti in altre aree a prevalente tutela naturalistica: Zone di tutela naturalistica; Parchi e riserve naturali; Aree riequilibrio ecologico; Paesaggi naturali e seminaturali protetti; Reti ecologiche; Centri privati di riproduzione fauna allo stato naturale; Oasi di protezione fauna; Aziende faunistico-venatorie	22
P01.c	superfici agricole ricadenti in aree a prevalente tutela paesaggistica: Zona di particolare interesse paesaggistico ambientale	12
P02 Aree caratterizzate da criticità ambientali		
P02.a	superfici agricole ricadenti in aree a prevalente tutela idrologica: Comuni a basso carico azoto; Zone vulnerabili ai nitrati (ZVN); Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua; Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei; Zone di protezione delle acque sotterranee in territorio di collina e montano; Zone di protezione delle acque sotterranee in territorio pedecollinare e di pianura; Aree sensibili definite dal Piano di Tutela delle Acque; Aree di interesse per il miglioramento dello stato dei corpi idrici: AZOTO; Aree di interesse per il miglioramento dello stato dei corpi idrici; Aree di salvaguardia delle captazioni ad uso idropotabile	8
P02.b	superfici agricole ricadenti in aree a prevalente tutela dell'aria: Zone d'intervento prioritario definite da Piani regionali di qualità dell'Aria	4
P02.c	superfici agricole ricadenti in aree a prevalente tutela del suolo: Aree a rischio di erosione della Regione Emilia-Romagna	6
Totale		100

Per l'attribuzione finale del punteggio dei principi di selezione, assegnabile alle priorità P01 e P02, si procede al calcolo della SOI (superficie oggetto di impegno) con infrastrutture ecologiche di ciascuna parcella che presenta le priorità indicate in tabella A e si determina il corrispondente punteggio come segue:

$$(\text{punteggio di priorità}) \times (\text{ettari di superficie oggetto di impegno per tipologia di priorità} / \text{ettari di superficie aziendale oggetto di impegno})$$

Tabella B) – Attribuzione del punteggio per domanda sulla base delle tipologie di criteri territoriali e tecnici

Tipologia di criterio di selezione (da Tab. A)	Punteggio (da Tab. A)	Rapporto tra la superficie oggetto di impegno per tipologia di priorità e la superficie aziendale oggetto di impegno	Punteggio per tipologia di priorità
	a	b	c = b x a
P01.a	48	ha SOI P01.a/ha SOI aziendale	A
P01.b	22	ha SOI P01.b/ha SOI aziendale	B
P01.c	12	ha SOI P01.c/ha SOI aziendale	C
P02.a	8	ha SOI P02.a/ha SOI aziendale	D
P02.b	4	ha SOI P02.b/ha SOI aziendale	E
P02.c	6	ha SOI P02.c/ha SOI aziendale	F

$$\text{Totale punteggio domanda} = A+B+C+D+E+F$$

La somma dei valori ottenuti come riportato in Tabella B costituisce il punteggio da assegnare alla domanda.

Il valore ottenuto determinerà per quella domanda una posizione in graduatoria, che si caratterizzerà per un valore scalare decrescente per domanda.

Differenziazione delle posizioni ex aequo

L'ultimo principio di selezione a dover essere applicato è P03 "entità della superficie oggetto di impegno", inteso come maggior superficie aziendale impegnata.

In tal caso, si agisce operativamente ordinando in modo decrescente le superfici impegnate nelle relative domande che risultano a pari merito, procedendo in seguito alla concessione dell'aiuto fino all'ultima domanda che risulta integralmente finanziabile.

Qualora sussistano ulteriori posizioni ex aequo, per determinare l'ultima domanda integralmente finanziabile, si procederà a ordinare le domande in modo decrescente sulla base della superficie oggetto di impegno (SOI) correlata ai criteri di selezione nella seguente sequenza:

- P01.a superfici agricole ricadenti in Rete Natura 2000;
- P01.b superfici agricole ricadenti in altre aree a prevalente tutela naturalistica;
- P01.c superfici agricole ricadenti in aree a prevalente tutela paesaggistica;
- P02.a superfici agricole ricadenti in aree a prevalente tutela idrologica;
- P02.c superfici agricole ricadenti in aree superfici agricole ricadenti in aree a prevalente tutela del suolo;
- P02.b superfici agricole ricadenti in aree a prevalente tutela dell'aria.

10. Istruttoria delle domande

Il controllo amministrativo e l'intera istruttoria sulle domande di sostegno ai fini dell'ammissibilità e della selezione sono effettuati dalla Struttura preposta.

Concluse le attività istruttorie, la Struttura preposta provvede:

- all'approvazione di un elenco delle domande che soddisfano tutti i requisiti di ammissibilità riportando per ognuna di esse i sostegni finanziari e i punteggi assegnati in applicazione dei criteri di selezione, nonché di un elenco delle istanze che non soddisfano tutti i requisiti di ammissibilità e per le quali il Responsabile del procedimento dovrà aver espletato, ai sensi della normativa in materia di procedimento, gli adempimenti concernenti il contraddittorio con l'interessato circa i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza;
- ad inviare gli elenchi al Responsabile dell'Area Agricoltura sostenibile entro 35 giorni di calendario dal termine fissato per la presentazione delle domande di sostegno. Il termine ultimo per inviare gli elenchi può essere prorogato per giustificati motivi dal Responsabile dell'Area Agricoltura sostenibile.

Il Responsabile dell'Area Agricoltura sostenibile assume entro 15 giorni di calendario dall'acquisizione di tutti gli elenchi, uno specifico atto di approvazione della graduatoria regionale delle domande ammissibili, con quantificazione dei sostegni spettanti, individuando le domande integralmente finanziate in relazione alle risorse recate dal bando per le quali è assunta formale concessione. Nel medesimo atto saranno altresì indicate con numero AGREAA le domande ritenute non ammissibili.

Nell'ipotesi in cui la dotazione finanziaria risulti sufficiente al soddisfacimento integrale delle domande pervenute e ritenute ammissibili, è approvato un elenco di beneficiari ordinato in funzione del numero di domanda AGREAA.

Gli atti formali sono resi disponibili per tutti i beneficiari tramite pubblicazione sul sito internet dell'Amministrazione regionale e sul BURERT; è esclusa ogni altra comunicazione formale.

Il responsabile del procedimento per la fase di competenza regionale è il Dott. Gianfranco De

Geronimo dell'Area Agricoltura sostenibile - Settore Programmazione, sviluppo del territorio e sostenibilità delle produzioni della Direzione Generale Agricoltura, caccia e pesca, viale della Fiera n. 8, 40127 Bologna.

11. Domande di pagamento

Per la compilazione e la presentazione delle domande di pagamento si rinvia a quanto previsto nelle disposizioni definite da AGREA.

La Struttura preposta provvede all'istruttoria delle domande di pagamento.

Le domande di pagamento non possono riguardare superfici diverse, per delimitazione ed estensione, da quelle oggetto della domanda di sostegno ad eccezione dei casi previsti al paragrafo 12.

Annualmente AGREA provvede a dare adeguata comunicazione, anche tramite pubblicazione su proprio sito internet, del primo giorno utile per la presentazione delle domande di pagamento.

Sono comunque applicabili all'intervento SRA10 le disposizioni sulle presentazioni tardive previste da AGREA sulla base della normativa comunitaria e nazionale.

12. Variazione delle superfici ammesse ad impegno con la presentazione delle domande di sostegno per l'assunzione di nuovi impegni, durante il corso del triennio di impegno

Durante il corso del triennio di impegno non sono ammesse variazioni delle superfici ammesse ad impegno con la domanda di sostegno per l'assunzione di nuovi impegni; rispetto alla superficie ammessa a sostegno il primo anno, non sono ammissibili incrementi e le eventuali riduzioni non devono essere superiori al 20%, come disposto al paragrafo 4.6.1 delle "Disposizioni comuni".

Eventuali ulteriori variazioni delle superfici saranno ammesse esclusivamente per quanto disposto:

- dal paragrafo 4.6.2 "Subentro negli impegni e nella conduzione" delle "Disposizioni comuni";
- per i casi di forza maggiore e circostanze eccezionali di cui all'art. 3 del Reg. (UE) n. 2021/2116 e all'art. 51 del Reg. (UE) n. 2022/128, come precisato al paragrafo 4.7 delle "Disposizioni comuni".

13. Controlli e sanzioni

Le attività di gestione e controllo sono condotte in conformità a quanto disposto:

- dal Reg. (UE) n. 2021/2116 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;
- dal Reg. delegato (UE) n. 2022/1172 che integra il regolamento (UE) 2021/2116 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;
- dal Reg. di esecuzione (UE) n. 2022/1173 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;
- dal Decreto legislativo n. 42 del 17 marzo 2023 e successive modifiche e integrazioni, recante "Attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune";
- dal Decreto del Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 4 agosto

2023 “Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE)2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i controlli relativi agli interventi basati sulla superficie o basati sugli animali del Piano strategico della PAC, soggetti al Sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) compresi quelli di condizionalità e di ammissibilità”;

- dal Decreto del Ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 93348 del 26 febbraio 2024, recante “Disposizioni attuative e criteri per determinare le percentuali di riduzione applicabili per inadempienze degli obblighi della condizionalità “rafforzata” 2023-2027 e per violazione degli impegni dei regimi ecologici per il clima e l’ambiente e degli interventi di sviluppo rurale finanziati dal FEASR 2023-2027” e sue successive modifiche ed integrazioni;
- dalla deliberazione della Giunta regionale n. 830 del 14 maggio 2024 “Disposizioni comuni in merito all’individuazione di infrazioni e relative sanzioni in ordine a impegni per misure a superficie/capo, assunti ai sensi dei regolamenti (UE) n. 2021/2115, N. 1305/2013 e (CE) n. 1698/2005, ancora vigenti e per i quali sono dovuti pagamenti a valere sulla programmazione 2023-2027, e approvazione del quadro sanzionatorio. Modifiche alle deliberazioni n. 2170/2023 e n. 1291/2023”, come modificata dalla successiva deliberazione della Giunta regionale n. 260 del 24 febbraio 2025;
- dalla delibera regionale sulla condizionalità;
- dalle procedure di AGREA inerenti al controllo sulle misure a premio per superfici ed animali.

Si rimanda ai paragrafi 4.6.1. “Variazione di superfici o di numero di capi/UBA/alveari” e 4.6.5. “Revoca delle domande di aiuto/sostegno” delle “Disposizioni comuni” per i casi di decadenza dalla concessione del sostegno e la conseguente restituzione delle somme percepite con interessi.

Restano inoltre ferme le disposizioni comunitarie e le conseguenti sanzioni collegate alla corretta dichiarazione delle superfici oggetto di pagamento.

14. Condizionalità

L’intervento SRA 10 rientra tra gli interventi indicati all’art. 12 del Reg. (UE) n. 2021/2115.

I beneficiari sono pertanto tenuti - nel periodo corrispondente al periodo di impegno e su qualsiasi superficie agricola condotta, inclusi i terreni sui quali non percepiscono alcun aiuto - al rispetto dei criteri di gestione obbligatori (CGO) e delle norme per il mantenimento dei terreni in Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA) di cui al quadro regolamentare nazionale e regionale relativo al regime di condizionalità in applicazione del Titolo III, Sezione 2 del Reg. (UE) n. 2021/2115.

La mancata ottemperanza agli obblighi relativi al regime di condizionalità comporta l'applicazione delle sanzioni di cui al Titolo IV – Capo IV - del Reg. (UE) n. 2021/2116 e al Reg. (UE) n. 2022/1172.

Ai fini del rispetto delle norme di condizionalità e dell’individuazione degli impegni pertinenti di condizionalità si richiamano i contenuti del PSP 2023-2027, il Decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 147385 del 09 marzo 2023, il Capo IV del Decreto legislativo n. 42 del 17 marzo 2023 e le deliberazioni regionali di recepimento con le loro eventuali modifiche ed integrazioni.

I beneficiari devono, inoltre, rispettare a norma dell’art. 1 paragrafo 3 del suddetto D.M. n. 147385/2023 i requisiti minimi relativi all’uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari e al benessere animale solo se tali requisiti hanno pertinenza con gli impegni volontari attivati così come definiti da PSP 2023-2027.

In caso di mancato rispetto si applica il disposto al paragrafo 13 del presente bando.

L'intervento SRA 10 rientra inoltre fra gli interventi assoggettati al rispetto delle norme di condizionalità sociale definiti all'art. 14 del Reg. (UE) n. 2021/2115. I beneficiari sono pertanto tenuti, nel periodo di riferimento, al rispetto dei requisiti relativi alle condizioni di lavoro e di impegno applicabili o agli obblighi del datore di lavoro derivanti dagli atti giuridici di cui all'allegato IV al Reg. (UE) n. 2021/2115.

La mancata ottemperanza agli obblighi relativi al regime di Condizionalità sociale comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al Titolo IV, Capo V del Reg. (UE) 2121/2116, secondo il Decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42.

15. Subentro nell'impegno

Per le disposizioni riguardanti il subentro si fa rinvio ai paragrafi 4.6.1 "Variazione di superfici o di numero di capi/UBA/alveari", 4.6.2. "Subentro negli impegni e nella conduzione" e 4.6.3. "Perdita di conduzione durante il periodo di impegno." delle "Disposizioni comuni".

16. Prescrizioni generali

Tutti i requisiti di cui ai paragrafi 2, 9, le condizioni di ammissibilità di cui al paragrafo 3 e le attribuzioni di cui al paragrafo 5 devono essere posseduti all'atto di presentazione della domanda, fatte salve eventuali specificazioni previste nei paragrafi precedenti. La mancanza anche di uno solo dei requisiti e condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 costituisce motivo di non ammissibilità della domanda di sostegno. La perdita in corso di impegno di uno o più requisiti e condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 può costituire motivo di non ammissibilità della domanda di pagamento o l'applicazione di riduzioni e/o recuperi secondo quanto disposto dalle norme nazionali e regionali in materia.

Sarà cura del richiedente garantire l'ottemperanza agli impegni assunti per l'intero periodo di impegno, a prescindere dalla durata del titolo di possesso sussistente all'atto di presentazione della domanda di sostegno, fatto salvo quanto previsto ai paragrafi 12 e 15 del presente bando.

I beneficiari dei sostegni per l'intervento SRA10 devono comunicare per iscritto alla Struttura competente, qualunque evento (causa di forza maggiore o circostanza eccezionale) che possa comportare l'impossibilità oggettiva di rispettare i requisiti e gli impegni. Tale comunicazione deve essere effettuata secondo le modalità previste dall'articolo 51 del Reg. (UE) n. 2022/128 e dal paragrafo 4.7 "Forza maggiore e circostanze eccezionali" delle "Disposizioni comuni".


17. Riferimenti normativi

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si rimanda al contenuto dei seguenti riferimenti normativi:

- Reg. (UE) n. 2021/2115 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;
- Reg. (UE) n. 2021/2116 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;
- Reg. delegato (UE) n. 2022/126 che integra talune disposizioni del Reg. (UE) n. 2021/2115;
- Reg. delegato (UE) n. 2022/1172 che integra il regolamento (UE) n. 2021/2116 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;
- Reg. di esecuzione (UE) n. 2022/1173 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 2021/2116 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica

agricola comune;

- PSP 2023-2027 e CoPSR 2023-2027 della Regione Emilia-Romagna;
- Decreto legislativo n. 42 del 17 marzo 2023 e successive modifiche e integrazioni;
- Decreto del Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 4 agosto 2023 (GU Serie Generale n. 238 del 11-10-2023);
- Decreto del Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 147385 del 09 marzo 2023 e successive modifiche e integrazioni;
- ulteriori norme di carattere comunitario, nazionale e regionale che regolano la materia.



Regione Emilia-Romagna

Assessorato Agricoltura e Agroalimentare, Caccia e Pesca,
rapporti con la UE

**“COMPLEMENTO DI PROGRAMMAZIONE PER LO SVILUPPO
RURALE DEL PROGRAMMA STRATEGICO DELLA PAC 2023-2027
DELLA REGIONE EMILIA- ROMAGNA”**

(art. 70 del Regolamento (UE) n. 2021/2115)

**INTERVENTO SRA10 – ACA10
– Gestione attiva infrastrutture ecologiche**

ALLEGATO I

**SCHEDE DI REGISTRAZIONE
DELLE OPERAZIONI TECNICHE ESEGUITE
IMPEGNI CON DECORRENZA INIZIALE DAL _01_/01/**

Sede aziendale di tenuta delle schede:

Via		n.	
------------	--	-----------	--

Provincia		Comune		CAP	
------------------	--	---------------	--	------------	--

Sede aziendale di tenuta delle schede dichiarata nella domanda n.	
--	--

ANNO D'IMPEGNO: _____

AZIENDA: _____ TEL. _____

RESP. AZIENDALE _____ CUA _____

VIA/PIAZZA _____ N. _____

località _____ COMUNE _____ CAP _____ PROV. _____

ELENCO SCHEDE DI REGISTRAZIONE (TOTALE SCHEDE: 24):

- SCHEDA REGISTRAZIONE N. 1. - ELENCO DELLE INFRASTRUTTURE ECOLOGICHE CON INDICAZIONE DELLE PARTICELLE INTERESSATE, COMPOSIZIONE E LARGHEZZE DELLE FASCE DI RISPETTO.
- SCHEDA REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 2. - IMPEGNI **101.6 e 103.7**, - MANTENIMENTO DELLA FASCIA DI RISPETTO; IMPEGNO **108.1**- MANTENIMENTO DI FASCIA DI RISPETTO CIRCOSTANTE LE SPONDE; IMPEGNI **101.11 e 103.10** - FASCIA DI RISPETTO E SEPARAZIONE: INERBIMENTO PERMANENTE SPONTANEO O SEMINATO.
- SCHEDA REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 3. - IMPEGNI **101.7 e 103.8** - DIVIETO DI RIMOZIONE O UTILIZZAZIONE DI ALBERI E/O ARBUSTI.
- SCHEDA REGISTRAZIONE DELLE OPERAZIONI N. 4. IMPEGNI **101.12, 103.11 e 108.2** - FASCE DI RISPETTO: CONTROLLO DELLA VEGETAZIONE DAL 01 AGOSTO AL 31 GENNAIO. ULTERIORI SPECIFICHE DI IMPEGNO PER LE INFRASTRUTTURE ECOLOGICHE 10.8.1 STAGNI E LAGHETTI E 10.8.2 MACERI
- SCHEDA REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 5. - IMPEGNO **103.16** - INFRASTRUTTURA ECOLOGICA 10.3.1. BOSCHETTI NATURALISTICI - MANTENIMENTO DI UNA FASCIA DI SEPARAZIONE CON TERRENO INERBITO; IL CONTROLLO DELLA VEGETAZIONE DEVE ESSERE EFFETTUATO ALMENO UNA VOLTA ALL'ANNO E NEL PERIODO 1° AGOSTO – 31 GENNAIO.
- SCHEDA REGISTRAZIONE DELLE OPERAZIONI N. 6. - IMPEGNI **101.13, 103.4 e 108.2** - ALMENO UNA VOLTA ALL'ANNO VERIFICA DELLA PRESENZA DELLA VITALBA E RELATIVA RIMOZIONE QUALORA PRESENTE.
- SCHEDA REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 7. - IMPEGNO **103.17** - INFRASTRUTTURA ECOLOGICA 10.3.1. BOSCHETTI ECOLOGICI - MANTENIMENTO DI UNO STAGNO PER OGNI BOSCHETTO (TALE PRESENZA NON È OBBLIGATORIA, PERTANTO LA PRESENTE SCHEDA È DA COMPILARE SOLO IN CASO DI MANTENIMENTO DI STAGNO/STAGNI).
- SCHEDA REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 8. - IMPEGNI **101.2 C), 101.09, 101.10 e 103.18** - ESECUZIONE DI POTATURE (LA POTATURA NON È UN IMPEGNO OBBLIGATORIO. LA SCHEDA VA PERTANTO COMPILATA SOLO IN CASO DI ESECUZIONE DI POTATURA).
- SCHEDA REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 9 – IMPEGNI **101.2, 101.8, 103.2 E 103.9** – REINTEGRAZIONE DELLE FALLANZE/INFOLTIMENTO NELLE FORMAZIONI ARBOREO/ARBUSTIVE 10.1.2 (SIEPI) E 10.3.1 (BOSCHETTI NATURALISTICI) E/O MANTENIMENTO DELLA POLISPECIFICITÀ
- SCHEDA REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 10. - IMPEGNO **108.3** - MANTENIMENTO DEL LIVELLO IDRICO MINIMO.
- SCHEDA REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 11. IMPEGNO **108.9** – PER LE INFRASTRUTTURE ECOLOGICHE 10.8.1. (STAGNI E LAGHETTI) DEVE ESSERE MANTENUTO ALMENO 1 ISOLA SEMISOMMERSA CON SPONDE DOLCEMENTE DEGRADANTI.
- SCHEDA REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 12. - IMPEGNO **108.4 a)** - CONTROLLO DELLA NUTRIA (DA COMPILARE SOLO PER AZIONE 10.8).
- SCHEDA REGISTRAZIONE DELLE OPERAZIONI N. 13. - IMPEGNO **108.4 b)** - ATTIVITÀ DI SORVEGLIANZA PER VERIFICARE LA PRESENZA DI TANE IPOGEE VISIBILI DI NUTRIA
- SCHEDA REGISTRAZIONE DELLE OPERAZIONI N. 14. - IMPEGNO **108.4 c)** – ENTRO 48 ORE DALLA DATA DI EFFETTUAZIONE DELLA SORVEGLIANZA (RIPORTATA NELLA SCHEDA REGISTRAZIONE DELLE OPERAZIONI N. 13) LE TANE DEVONO ESSERE ELIMINATE.
- SCHEDA REGISTRAZIONE DELLE OPERAZIONI N. 15. -IMPEGNO **108.4 d)** – RIPRISTINO DEI TRATTI ARGINALI E/O DELLE PARAOIE/TUBAZIONI DI IMMISSIONE/DEFLUSSO DOVE LATENUTA DELL'ACQUA È COMPROMESSA
- SCHEDA REGISTRAZIONE DELLE OPERAZIONI N. 16. - IMPEGNO **108.4 e)** - PROSCIUGAMENTO PERIODICO DEI MACERI, STAGNI, LAGHETTI E RIMOZIONE SPECIE ALLOCTONE CON RELATIVA REGISTRAZIONE.
- SCHEDA REGISTRAZIONE DELLE OPERAZIONI N. 17. - IMPEGNO **108.4 e)** – PROSCIUGAMENTO PERIODICO DEI MACERI, STAGNI, LAGHETTI E RIMOZIONE SPECIE ALLOCTONE CON RELATIVA REGISTRAZIONE.
- SCHEDA REGISTRAZIONE DELLE OPERAZIONI N. 18. - IMPEGNO **108.4 f)** - RIMUOVERE ANATRE E OCHE DOMESTICHE E SEMIDOMESTICHE.
- SCHEDA REGISTRAZIONE DELLE OPERAZIONI N. 19. - IMPEGNO **101.3, 101.16, 103.5, 108.7** - DIVIETO D'USO DI FITOFARMACI E DISERBANTI.
- SCHEDA REGISTRAZIONE DELLE OPERAZIONI N. 20. - IMPEGNO **101.4, 103.6 E 108.8** - DIVIETO DI IMPIEGO DI EFFLUENTI ZOOTECNICI E MATERIALI ASSIMILATI, DEI FERTILIZZANTI, NONCHÉ DEI FANGHI E DI OGNI ALTRO RIFIUTO RECUPERATO.
- SCHEDA REGISTRAZIONE DELLE OPERAZIONI N. 21. - IMPEGNO **101.17, 103.14, 108.5** - DIVIETO DI PASCOLAMENTO E/O STAZZO DI BESTIAME O ANIMALI DOMESTICI
- SCHEDA REGISTRAZIONE DELLE OPERAZIONI N. 22. - IMPEGNO **101.15, 103.13, 108.11** - DIVIETO DI IMMISSIONE DI INQUINANTI E RIFIUTI DI QUALSIASI GENERE E/O MATERIALI NON BIODEGRADABILI E OBBLIGO DI RIMOZIONE.
- SCHEDA REGISTRAZIONE DELLE OPERAZIONI N. 23. - IMPEGNO **101.14, 103.12, 108.10** - PER SUPERFICI CON ALBERI E ARBUSTI ELIMINAZIONE MATERIALI NON BIO DEGRADABILI E SMALTIMENTO.
- SCHEDA REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 24. - ULTERIORI SPECIFICHE DI IMPEGNO PER LE INFRASTRUTTURE ECOLOGICHE 10.8.1. STAGNI E LAGHETTI E 10.8.2. MACERI.

SCHEDA REGISTRAZIONE N. 1.

ELENCO DELLE INFRASTRUTTURE ECOLOGICHE CON INDICAZIONE DELLE PARTICELLE INTERESSATE, COMPOSIZIONE E LARGHEZZE DELLE FASCE DI RISPETTO.

N. (codice numerico progressivo) ¹	Tipo di infrastruttura ecologica ²	COMPOSIZIONE (lista delle spp. presenti) ³	Larghezza della fascia di rispetto ⁴	Provincia	Comune	Sezione	Foglio	Particella	Superficie oggetto di impegno
TOTALE									

¹ Nel caso di medesime infrastrutture ecologiche non contigue (per es. più siepi non contigue: più maceri non contigui, più stagni/lagheti non contigui ecc.) anche se ricadenti nella stessa particella, devono essere compilate più righe e deve essere attribuito uno specifico **codice numerico progressivo** ad ognuno di esse. Stagni o lagheti comunicanti tra loro sono da considerare un unico specchio d'acqua e pertanto devono essere identificati con un unico codice numerico. Tale codice deve corrispondere a quello riportato nella relazione tecnica allegata alla domanda di sostegno.

² Riportare per ogni riga, per tipo di infrastruttura ecologica, uno solo tra i seguenti codici: **10.1.2. A)** Siepe, **10.1.2. B)** Filari, **10.1.03** Piantate, **10.1.04** Alberi isolati, **10.3.1** Boschetti naturalistici, **10.8.1** Stagni e Lagheti, **10.8.2** Maceri, **10.8.3** Risorgive e fontanili.

³ Riportare esclusivamente per le infrastrutture ecologiche **10.1.2. A)** Siepe e **10.3.1** Boschetti naturalistici la lista delle specie presenti sulla superficie impegnata (almeno 5 specie diverse, qualora presenti).

⁴ Riportare le larghezze di ogni lato della infrastruttura.

DATA ____ / ____ / ____

FIRMA _____

SCHEDA REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 2.

- IMPEGNI I01.6 e I03.7, - MANTENIMENTO DELLA FASCIA DI RISPETTO;
- IMPEGNO I08.1- MANTENIMENTO DI FASCIA DI RISPETTO CIRCOSTANTE LE SPONDE;
- IMPEGNI I01.11 e I03.10 - FASCIA DI RISPETTO E SEPARAZIONE: INERBIMENTO PERMANENTE SPONTANEO O SEMINATO.

LA FASCIA DI RISPETTO DI OGNI INFRASTRUTTURA ECOLOGICA E LA FASCIA DI SEPARAZIONE DEI BOSCHETTI NATURALISTICI È MANTENUTA NON COLTIVATA E A REGIME SODIVO MEDIANTE L'INERBIMENTO PERMANENTE SPONTANEO O SEMINATO CON MISCUGLI DI SPECIE PRATIVE CON PREVALENZA DI GRAMINACEE. LA SCHEDA È DA COMPILARE SOLO IN CASO DI OPERAZIONI DI RIPRISTINO DELLA COPERTURA VEGETALE ERBACEA.

CODICE NUMERICO PROGRESSIVO ¹	Foglio	Particella	PER I BOSCHETTI SÌ/NO ²		DATA DI RILEVAZIONE DELL'ASSENZA DI COTICO ERBOSO	DATA DI ESECUZIONE DEL RIPRISTINO TRAMITE SEMINA	DATA DELLA COMUNICAZIONE ALL'UFFICIO ISTRUTTORE della assenza permanente del cotico erboso ³
			FASCIA DI SEPARAZIONE	FASCIA DI RISPETTO			

¹ Riportare per ogni riga uno tra i codici numerici progressivi di cui alla scheda registrazione n. 1.

² Compilare indicando la tipologia della fascia interessata dal ripristino esclusivamente per l'infrastruttura 10.3.1. Boschetti naturalistici. Per tutte le altre infrastrutture ecologiche è sufficiente compilare tutte le altre colonne.

³ Da compilare esclusivamente in caso in cui l'assenza del cotico erboso sopraggiunga per cause naturali (ad es. calpestio da fauna selvatica, attività di grufolamento di cinghiali, etc.)

DATA ____ / ____ / ____

FIRMA _____

SCHEDA REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 3.
IMPEGNI **101.7** e **103.8** - DIVIETO DI RIMOZIONE O UTILIZZAZIONE DI ALBERI E/O ARBUSTI.

È AMMESSA LA SOLA RIMOZIONE DI PIANTE MORTE PER CAUSE NATURALI PREVIA RICHIESTA ALL'UFFICIO COMPETENTE PER L'ISTRUTTORIA. LA RIMOZIONE INTENDE AUTORIZZATA DECORSI 30 GIORNI DALLA DATA DELLA RICHIESTA IN ASSENZA DI SPECIFICHE COMUNICAZIONI DA PARTE DELL'UFFICIO ISTRUTTORE.

CODICE NUMERICO PROGRESSIVO ¹	Foglio	Particella	Data della comunicazione all'Ufficio istruttore della richiesta di rimozione	Data di effettuazione della rimozione	Superficie occupata dalla pianta/piante rimossa/rimosse in mq

¹ Riportare per ogni riga uno tra i codici numerici progressivi di cui alla scheda registrazione n. 1.

DATA ____ / ____ / ____

FIRMA _____

SCHEDA REGISTRAZIONE DELLE OPERAZIONI N. 4.

- IMPEGNI **I01.12**, **I03.11** e **I08.2** - FASCE DI RISPETTO: CONTROLLO DELLA VEGETAZIONE DAL 01 AGOSTO AL 31 GENNAIO.
- ULTERIORI SPECIFICHE DI IMPEGNO PER LE INFRASTRUTTURE ECOLOGICHE 10.8.1 STAGNI E LAGHETTI E 10.8.2 MACERI

IL CONTROLLO DELLA VEGETAZIONE È CONSENTITO SOLO DAL 01 AGOSTO AL 31 GENNAIO AD ECCEZIONE DELLA FASCIADI RISPETTO DELLE PIANTATE (10.1.03) IN CUI LO SFALCIO E/O LA TRINCIATURA DELLA VEGETAZIONE PUÒ ESSERE ESEGUITO ANCHE NEL PERIODO MARZO-LUGLIO.

NEGLI STAGNI, LAGHETTI E MACERI, LO SFALCIO/GESTIONE DELLA VEGETAZIONE ACQUATICA, DEGLI ISOLOTTO/I E DELLE SPONDE PUÒ ESSERE EFFETTUATA ESCLUSIVAMENTE NEL PERIODO 1° AGOSTO - 31 GENNAIO.

SALVO IL MANTENIMENTO DELLA CARATTERISTICA ERBACEA, NELLA FASCIA DI RISPETTO È AMMESSA LA CRESCITA SPONTANEA DI ALBERI E/O ARBUSTI DI CUI ALLA TABELLA B) DEL PRESENTE BANDO, QUALORA NON FACCIA PARTE DELLA FASCIA DI SEPARAZIONE DEI BOSCHETTI DA ALTRE SUPERFICI A BOSCO.

CODICE NUMERICO PROGRESSIVO ¹	Data di effettuazione del controllo	Modalità di esecuzione del controllo manuale o meccanico (sfalcio e/o trinciatura)	Superficie interessata dall'effettuazione dello sfalcio e/o trinciatura

¹ Riportare per ogni riga uno tra i codici numerici progressivi di cui alla scheda registrazione n. 1.

DATA ____ / ____ / ____

FIRMA _____

SCHEDA REGISTRAZIONE OPERAZIONI. N 5.

IMPEGNO **103.16** – INFRASTRUTTURA ECOLOGICA 10.3.1 BOSCHETTI NATURALISTICI - MANTENIMENTO DI UNA FASCIA DI SEPARAZIONE CON TERRENO INERBITO; IL CONTROLLO DELLA VEGETAZIONE DEVE ESSERE EFFETTUATO ALMENO UNA VOLTA ALL'ANNO NEL PERIODO 1° AGOSTO – 31 GENNAIO.

NELLA FASCIA DI SEPARAZIONE NON È AMMESSA LA CRESCITA SPONTANEA DI ALBERI E/O ARBUSTI.

IL CONTROLLO DELLA VEGETAZIONE MANUALE E/O MECCANICO (SFALCIO O TRINCIATURA) DELLE FASCE DI SEPARAZIONE TRA BOSCHETTO E ALTRE SUPERFICI A BOSCO DEVE ESSERE EFFETTUATO ALMENO UNAVOLTA ALL'ANNO ED ESEGUITO ESCLUSIVAMENTE NEL PERIODO 1° AGOSTO – 31 GENNAIO.

CODICE NUMERICO PROGRESSIVO ¹	Data di effettuazione del controllo	Modalità di esecuzione del controllo manuale o meccanico (sfalcio e/o trinciatura)

¹ Riportare per ogni riga uno tra i codici numerici progressivi di cui alla scheda registrazione n. 1. La scheda deve essere compilata limitatamente per le infrastrutture ecologiche 10.3.1. Boschetti naturalistici

DATA ____ / ____ / ____

FIRMA _____

SCHEDA REGISTRAZIONE DELLE OPERAZIONI N. 6.

•IMPEGNI **101.13**, **103.4** E **108.2** - ALMENO UNA VOLTA ALL'ANNO VERIFICA DELLA PRESENZA DELLA VITALBA E RELATIVA RIMOZIONE QUALORA PRESENTE.

SULLE SUPERFICI OCCUPATE DA ALBERI/ARBUSTI (INCLUSE FASCSE DI RISPETTO, QUALORA PRESENTI ALBERI/ARBUSTI) DEVE ESSERE EFFETTUATA, ALMENO UNA VOLTA ALL'ANNO LA VERIFICA DELLA PRESENZA DELLAVITALBA (*CLEMATIS VITALBA*) E LA RELATIVA RIMOZIONE QUALORA PRESENTE.

CODICE NUMERICO PROGRESSVIVO ¹	Data di effettuazione della verifica	Data della rimozione qualora presente

¹ Riportare per ogni riga uno tra i codici numerici progressivi di cui alla scheda registrazione n. 1.

DATA ____ / ____ / ____

FIRMA _____

SCHEDA REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 7.

- IMPEGNO **I03.17** - INFRASTRUTTURA ECOLOGICA 10.3.1. BOSCHETTI NATURALISTICI - MANTENIMENTO DI UNO STAGNO PER OGNI BOSCHETTO (TALE PRESENZA NON È OBBLIGATORIA, PERTANTO LA PRESENTE SCHEDA È DA COMPILARE SOLO IN CASO DI MANTENIMENTO DI STAGNO/STAGNI).

QUALORA NON DANNEGGI LE PIANTE ARBOREE E/O ARBUSTIVE ESISTENTI, PUÒ ESSERE MANTENUTO ALMENO UNO STAGNO PER OGNI BOSCHETTO PER LA RACCOLTA DELLE ACQUE METEORICHE. LA SUPERFICIE NON PUO' SUPERARE COMPLESSIVAMENTE IL 5% DELLA SUPERFICIE OGGETTO DI IMPEGNO DEL BOSCHETTO MEDESIMO.

CODICE NUMERICO PROGRESSIVO ¹	Foglio	Particella	Data di realizzazione dello stagno	Numero stagni per boschetto	Superficie stagno/i in mq

¹ Riportare per ogni riga uno tra i codici numerici progressivi di cui alla scheda registrazione n. 1. La scheda deve essere compilata limitatamente per le infrastrutture ecologiche 10.3.1. Boschetti naturalistici

DATA ____ / ____ / ____

FIRMA _____

SCHEDA REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 8.

- **IMPEGNI 101.2 C), 101.09, 101.10 E 103.18** - ESECUZIONE DI POTATURE (LA POTATURA NON È UN IMPEGNO OBBLIGATORIO. LA SCHEDA VA PERTANTO COMPILATA SOLO IN CASO DI ESECUZIONE DI POTATURA).

NELLE INFRASTRUTTURE ECOLOGICHE 10.1.2 (SIEPI) E 10.3.1 (BOSCHETTI NATURALISTICI) POSSONO ESSERE ESEGUITE POTATURE ESCLUSIVAMENTE DELLE SPECIE ARBOREE QUERCIA, FRASSINO, PIOPPO BIANCO, PIOPPO NERO, NOCE, CILIEGIO, PINI E LECCIO. TALI POTATURE SONO CONSENTITE SOLO NEI MESI DA OTTOBRE A MARZO E DEVONO ESSERE ESEGUITE RASENTI IL TRONCO DEI RAMI BASSI CIOÈ CON INSERZIONE DEL RAMO/BRANCA INDICATIVAMENTE ENTRO I TRE METRI DAL SUOLO E LE RAMAGLIE TAGLIATE DI MAGGIORI DIMENSIONI DEVONO ESSERE RIMOSSE ENTRO IL 31 MAGGIO SUCCESSIVO ALL'EFFETTUAZIONE DELL'OPERAZIONE.

SPECIFICAMENTE PER LE INFRASTRUTTURE ECOLOGICHE PIANTATE (10.1.03) SONO INOLTRE, CONSENTITE LE ORDINARIE OPERAZIONI DI POTATURA DEGLI ALBERI TUTORI.

NELLE FORMAZIONI ARBORE/ARBUSTIVE DELLE INFRASTRUTTURE ECOLOGICHE 10.1.2, 10.1.3, 10.1.4 E 10.3.1 LE POTATURE SONO SEMPRE CONSENTITE PER MOTIVI FITOSANITARI, DI SICUREZZA E DI VIABILITÀ, PREVIA COMUNICAZIONE AGLI UFFICI COMPETENTI PER L'ISTRUTTORIA;

IN OGNI CASO, L'ESECUZIONE DI POTATURE NON DEVE DETERMINARE MORTE E/O DEPERIMENTO DELLE SPECIE OGGETTO DI POTATURA.

CODICE NUMERICO PROGRESSIVO ¹	Specie arboree oggetto di potatura	Date iniziali e finali della potatura		Distanza dal suolo dell'inserzione del ramo/branca oggetto di potatura ²	Data di rimozione delle ramaglie	Data di comunicazione agli uffici ³
		inizio	fine			

¹ Riportare per ogni riga uno tra i codici numerici progressivi di cui alla scheda registrazione n. 1.

² Da compilare esclusivamente per le infrastrutture 10.1.2 (Siepi) e 10.3.1 (Boschetti naturalistici) ad eccezione dei casi riportati alla nota n. 3 della presente scheda.

³ Da compilare esclusivamente nel caso delle potature per motivi fitosanitari, di sicurezza e di viabilità.

DATA ____ / ____ / ____

FIRMA _____

SCHEDA REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 11.

- IMPEGNO **108.9** – PER LE INFRASTRUTTURE ECOLOGICHE 10.8.1. (STAGNI E LAGHETTI) DEVE ESSERE MANTENUTO ALMENO 1 ISOLA SEMISOMMERSA CON SPONDE DOLCEMENTE DEGRADANTI.

NEI LAGHETTI/STAGNI DEVE ESSERE MANTENUTO ALMENO 1 ISOLA SEMISOMMERSA. LE SPONDE DI STAGNI E LAGHETTI E DELLE ISOLE DEVONO ESSERE DOLCEMENTE DIGRADANTI, CON PENDENZA MEDIA INFERIORE A 25°. LA RISAGOMATURA DELLE SPONDE NON È OBBLIGATORIA A CONDIZIONE CHE LE SPONDE PERMANGANO CON PENDENZA MEDIA INFERIORE A 25°. PERTANTO, LA SCHEDA È DACOMPILARE SOLO IN CASO DI RISAGOMATURADELLE SPONDE E/O DI CONSOLIDAMENTO DELL'ISOLOTTO/I.

CODICE NUMERICO PROGRESSIVO ¹	N. di isole semisommerse	Data della comunicazione preventiva per l'effettuazione del prosciugamento finalizzato alla risagomatura delle sponde e/o al consolidamento dell'isolotto/i	Data di prosciugamento	Data di effettuazione della risagomatura delle sponde e/o di consolidamento dell'isolotto/i	Data di risommersione della superficie

¹ Riportare per ogni riga uno tra i codici numerici progressivi di cui alla scheda registrazione n. 1.

DATA ____ / ____ / ____

FIRMA _____

SCHEDA REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 12.

- IMPEGNO **108.4 a)** - CONTROLLO DELLA NUTRIA (DA COMPILARE SOLO PER AZIONE 10.8).

DEVE ESSERE EFFETTUATO IL CONTROLLO DELLA NUTRIA (*MYOCASTOR COYPUS*) MEDIANTE TRAPPOLE (SECONDO LE NORMATIVE VIGENTI). LE TRAPPOLE DA APPORRE LUNGO I PERCORSI DELLE NUTRIE, ALMENO UNA PER OGNI SPECCHIO D'ACQUA, DEVONO CORRISPONDERE AD UN RAPPORTO DI ALMENO UNA TRAPPOLA PER ETTARO E/O FRAZIONE DI ETTARO. LE CATTURE DEVONO ESSERE REGISTRATE GIORNALMENTE.

LA SCHEDA È DA COMPILARE ALMENO UNA VOLTA ALL'INIZIO DEL PERIODO DI IMPEGNO PER TUTTI GLI SPECCHI D'ACQUA DI TUTTE LE INFRASTRUTTURE ECOLOGICHE AL FINE DI DEFINIRE IL NUMERO DI TRAPPOLE PRESENTI PER SPECCHIO D'ACQUA. SUCCESSIVAMENTE LA SCHEDA VA COMPILATA IN CASO DI CATTURE E/O IN CASO DI VARIAZIONE DEL NUMERO DI TRAPPOLE PER SPECCHIO D'ACQUA.

CODICE NUMERICO PROGRESSIVO ¹	N. di trappole	Data di registrazione delle catture e del relativo numero di esemplari catturati	
		Data di cattura	N. di esemplari catturati

¹ Riportare per ogni riga uno tra i codici numerici progressivi di cui alla scheda registrazione n. 1.

DATA ____ / ____ / ____

FIRMA _____

SCHEDA REGISTRAZIONE DELLE OPERAZIONI N. 16.

- IMPEGNO I08.4 e) - PROSCIUGAMENTO PERIODICO DEI MACERI, STAGNI, LAGHETTI E RIMOZIONE SPECIE ALLOCTONE CON RELATIVAREGISTRAZIONE.

DEVE ESSERE EFFETTUATO NEL PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE OGNI TRE ANNI A PARTIRE DALLA DATA INIZIALE DI DECORRENZA DELL'IMPEGNO, DANDONE COMUNICAZIONE PREVENTIVA AGLI UFFICI COMPETENTI AL CONTROLLO, IL PROSCIUGAMENTO DEI MACERI, STAGNI, LAGHETTI, EFFETTUANDO LA CONTESTUALE RIMOZIONE DI SPECIE ANIMALI QUALI CARPE, PESCE SILURO, TESTUGGINI PALUSTRI DI ORIGINE NORDAMERICANA E REGISTRANDONE LA DATA DI EFFETTUAZIONE DEL PROSCIUGAMENTO E L'ESITO SULLA PRESENZAE NUMERO, DELLE SUDETTE SPECIE. ENTRO 15 GIORNI DALLA DATA DI PROSCIUGAMENTO DOVRÀ ESSERE RICOSTITUITO LO SPECCHIO D'ACQUA.

CODICE NUMERICO PROGRESSVIVO ¹	Data di trasmissione della comunicazione riportante la data dell'inizio del prosciugamento, inviata agli Uffici competenti all'istruttoria	Data di effettuazione del prosciugamento (per la registrazione delle specie animali ed il loro relativo numero, compilare la scheda registrazione operazioni n. 17)	Data di ricostituzione dello specchio d'acqua

¹ Riportare per ogni riga uno tra i codici numerici progressivi di cui alla scheda registrazione n. 1.

DATA ____ / ____ / ____

FIRMA _____

SCHEDA REGISTRAZIONE DELLE OPERAZIONI N. 17.

- IMPEGNO **108.4 e)** – PROSCIUGAMENTO PERIODICO DEI MACERI, STAGNI, LAGHETTI E RIMOZIONE SPECIE ALLOCTONE CON RELATIVAREGISTRAZIONE.

DEVE ESSERE EFFETTUATO IL PROSCIUGAMENTO DEI MACERI, STAGNI, LAGHETTI, EFFETTUANDO LA CONTESTUALE RIMOZIONE DI SPECIE ANIMALI REGISTRANDONE L'ESITO SULLA PRESENZA E NUMERO (LA PRESENTE SCHEDA È CONNESSA ALLE ATTIVITÀ DI PROSCIUGAMENTO DEGLI SPECCHI D'ACQUA REGISTRATE NELLA SCHEDA 16).

DATA DI EFFETTUAZIONE DEL PROSCIUGAMENTO DELLO SPECCHIO D'ACQUA ____ / ____ / ____

CODICE NUMERICO PROGRESSIVO ¹	SPECIE ANIMALI RILEVATE	NUMERO
	CARPE	
	PESCE SILURO	
	CARASSIO	
	TESTUGGINI DALLE ORECCHIE ROSSE E ALTRE TESTUGGINI PALUSTRI ESOTICHE	
	GAMBERO ROSSO DELLA LOUISIANA E ALTRI GAMBERI ESOTICI	
	RANATTORE	
	PESCE GATTO DI ORIGINE AFRICANA/AMERICANA	
	ALTRE SPECIE ALLOCTONE (SPECIFICARE)	
	ALTRE SPECIE ALLOCTONE (SPECIFICARE)	
	ALTRE SPECIE ALLOCTONE (SPECIFICARE)	

¹ Riportare per ogni riga uno tra i codici numerici progressivi di cui alla scheda registrazione n. 1.

DATA ____ / ____ / ____

FIRMA _____

SCHEDA REGISTRAZIONE DELLE OPERAZIONI N. 18.

- IMPEGNO **108.4 f)** - RIMUOVERE ANATRE E OCHE DOMESTICHE E SEMIDOMESTICHE.

CODICE NUMERICO PROGRESSIVO ¹	SPECIE ANIMALI RILEVATE	N.	DATA DI RIMOZIONE
	ANATRE DOMESTICHE E SEMIDOMESTICHE		
	OCHE DOMESTICHE E SEMIDOMESTICHE		

¹ Riportare per ogni riga uno tra i codici numerici progressivi di cui alla scheda registrazione n. 1.

DATA ____ / ____ / ____

FIRMA _____

SCHEDA REGISTRAZIONE DELLE OPERAZIONI N. 19.
IMPEGNO **101.3, 101.16, 103.5, 108.7** - DIVIETO D'USO DI FITOFARMACI E DISERBANTI.

NON UTILIZZARE FITOFARMACI E DISERBANTI, AD ECCEZIONE DELLE PIANTATE IN CUI SONO AMMESSI TRATTAMENTI ANTIPERONOSPORICI A BASE DI RAME E ZOLFO INDISPENSABILI PER IL MANTENIMENTO DELLA VITE.

SCHEDA MAGAZZINI DEI PRODOTTI FITOSANITARI - ANNO DI IMPEGNO ____

- SCHEDA AUTOCERTIFICAZIONE (in caso di adesione al tipo di operazione 10.1.01 "Produzione integrata" o a SRA 01 o SRA 19 e di adesione alla Misura 11 "Agricoltura biologica" o a SRA 29, la scheda deve essere compilata nelle schede di registrazione della produzione integrata o di Agricoltura biologica. In caso di assenza di trattamenti fitosanitari su tutte le superfici gestite dal beneficiario la scheda non deve essere compilata. La scheda può non essere compilata qualora le relative informazioni richieste siano già disponibili sul quaderno di campagna.

NOME PRODOTTO FITOSANITARIO	GIACENZA INIZIALE (KG O LT)	QUANTITA' ACQUISTATA (KG O LT)	DATA		GIACENZA FINALE (KG O LT)
			GG	MM	

DATA ____/____/____

FIRMA _____

SCHEDA REGISTRAZIONE DELLE OPERAZIONI N. 22.

- IMPEGNO **101.15, 103.13, 108.11** - DIVIETO DI IMMISSIONE DI INQUINANTI E RIFIUTI DI QUALSIASI GENERE E/O MATERIALI NON BIODEGRADABILI E OBBLIGO DIRIMOZIONE.

SULLE SUPERFICI OGGETTO DI IMPEGNO È FATTO DIVIETO DI IMMISSIONE DI INQUINANTI E RIFIUTI DI QUALSIASI GENERE E/O MATERIALI NON BIODEGRADABILI (PLASTICHE VETRO, METALLI E SCARTI DI OPERE EDILI ECC.) E OBBLIGO DI RIMOZIONE SECONDO LE NORMATIVE VIGENTI.

CODICE NUMERICO PROGRESSIVO ¹	Tipo di rifiuto/materiale rilevato	Data di rilevamento	Data di rimozione	Modalità di smaltimento

¹ Riportare per ogni riga uno tra i codici numerici progressivi di cui alla scheda registrazione n. 1.

DATA: ____ / ____ / ____

FIRMA _____

SCHEDA REGISTRAZIONE DELLE OPERAZIONI N. 23.

- IMPEGNO **101.14, 103.12, 108.10** - PER SUPERFICI CON ALBERI E ARBUSTI ELIMINAZIONE MATERIALI NON BIODEGRADABILI E SMALTIMENTO.

PER LE SUPERFICI OCCUPATE DA ALBERI E/O ARBUSTI, GLI ELEMENTI E/O MATERIALI NON BIODEGRADABILI (PACCIAMATURE CON FILM PLASTICI E/O SHELTER ECC.), POSSONO ESSERE ESCLUSIVAMENTE UTILIZZATI PER FAVORIRE L'ATTECCHIMENTO E LO SVILUPPO DELLE PIANTINE PIANTUMATE PER LA REINTEGRAZIONE DELLE FALLANZE.

CODICE NUMERICO PROGRESSIVO ¹	Tipo di materiale non biodegradabile utilizzato	Data di rimozione

¹ Riportare per ogni riga uno tra i codici numerici progressivi di cui alla scheda registrazione n. 1.

DATA _____ / _____ / _____

FIRMA _____

SCHEDA REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 24.

- ULTERIORI SPECIFICHE DI IMPEGNO PER LE INFRASTRUTTURE ECOLOGICHE 10.8.1. STAGNI E LAGHETTI E 10.8.2. MACERI.

LE OPERAZIONI STRAORDINARIE DI MANUTENZIONE SONO AMMESSE AL MASSIMO 1 VOLTA NEL PERIODO DI IMPEGNO.

CODICE NUMERICO PROGRESSIVO ¹	Data di invio della comunicazione preventiva (da effettuarsi entro il 30 giugno) per l'esecuzione delle operazioni straordinarie di manutenzione contenente in particolare la data di messa in asciutta	Data della messa in asciutta (da effettuarsi a partire dal 1° agosto)	Data inizio lavori	Data fine lavori (entro il mese di settembre dell'anno di esecuzione delle operazioni straordinarie di manutenzione, al fine di garantire il riallagamento entro il 1° ottobre)

¹ Riportare per ogni riga uno tra i codici numerici progressivi di cui alla scheda registrazione n. 1.

DATA ____ / ____ / ____

FIRMA _____

Note alla compilazione delle schede

DATI GENERALI ED ANAGRAFICI

- responsabile aziendale: è la persona alla quale ci si riferisce prioritariamente in fase di verifica dei contenuti della scheda;
- partita IVA o Codice fiscale: sono quelli validi dal punto di vista fiscale per l'appezzamento oggetto della scheda;
- indirizzo (località, via, numero civico, comune, CAP e provincia): è quello vero e proprio del centro aziendale al quale fa capo l'appezzamento oggetto della scheda (presso il quale dovrebbe essere conservata la scheda stessa in assenza di altra dichiarazione nella domanda di adesione).

SCHEDA DI MAGAZZINO PRODOTTI FITOSANITARI

È richiesta la compilazione alle sole aziende aderenti al presente tipo di operazione e che usano prodotti fitosanitari.

Per la registrazione è obbligatorio l'impiego di penna o comunque di mezzi non cancellabili; la eventuale correzione deve consentire la lettura dei dati originali che hanno subito la correzione.

NOTA: In caso di aziende di grandi dimensioni o di corpi aziendali separati è possibile la compilazione di una scheda per ciascuno dei magazzini presenti nel centro aziendale; in caso di trasferimento di prodotti fra diversi magazzini dovrà essere disponibile la documentazione idonea a rendere possibile la verifica quantitativa di tali movimenti (es.: bolle di accompagnamento).

INVENTARIO INIZIALE

Devono essere registrati tutti i prodotti fitosanitari (Formulati commerciali) presenti in magazzino il 1° novembre. Per ciascun formulato commerciale dovrà essere compilata una riga. Non è richiesta la indicazione del Numero di registrazione (è necessaria solo al fine del rispetto del Decreto 217/91).

REGISTRAZIONE DEGLI ACQUISTI

Ogni acquisto di Formulati commerciali deve essere registrato entro 48 ore. La prima registrazione di ciascun formulato commerciale può essere eseguita sulla stessa riga dell'inventario iniziale. Per eventuali registrazioni successive dovranno essere impiegate altre righe a seguito di quelle utilizzate per inventario iniziale e prima registrazione: analogamente ci si comporterà per Formulati commerciali non presenti al momento dell'inventario iniziale.

INVENTARIO FINALE

Devono essere registrati tutti i prodotti fitosanitari (Formulati commerciali) presenti in magazzino il 30 ottobre. Non è richiesta la indicazione del Numero di registrazione (è necessaria solo al fine del rispetto del Decreto 217/91).

La registrazione di ciascun Formulato commerciale può essere eseguita sulla stessa riga dell'ultimo acquisto. Per questa ragione, nel caso di un singolo acquisto o di nessun acquisto durante l'anno, sarà sufficiente utilizzare la stessa riga dell'inventario iniziale (o, per i Formulati commerciali non presenti al momento dell'inventario iniziale, della riga di registrazione dell'acquisto).

SCHEDA DI MAGAZZINO FERTILIZZANTI

È richiesta la compilazione alle sole aziende aderenti al presente tipo di operazione e che usano concimi chimici di sintesi.

Per la registrazione è obbligatorio l'impiego di penna o comunque di mezzi non cancellabili; la eventuale correzione deve consentire la lettura dei dati originali che hanno subito la correzione.

NOTA: In caso di aziende di grandi dimensioni o di corpi aziendali separati è possibile la compilazione di una scheda per ciascuno dei magazzini presenti nel centro aziendale; in caso di trasferimento di prodotti fra diversi magazzini dovrà essere disponibile la documentazione idonea a rendere possibile la verifica quantitativa di tali movimenti (es.: bolle di accompagnamento).

INVENTARIO INIZIALE

Devono essere registrati tutti i Formulati commerciali fertilizzanti (o i reflui zootecnici) presenti in magazzino il 1° novembre. Per ciascun Formulato commerciale dovrà essere compilata una riga. È richiesta la indicazione del TITOLO, espresso come unità di N, P₂O₅, K₂O. Anche i fertilizzanti fogliari contenenti N, P e K devono essere registrati.

REGISTRAZIONE DEGLI ACQUISTI

Ogni acquisto di Formulati commerciali deve essere registrato entro 48 ore. I reflui zootecnici prodotti in azienda devono essere registrati mensilmente. La prima registrazione di ciascun formulato commerciale può essere eseguita sulla stessa riga dell'inventario iniziale. Per eventuali registrazioni successive dovranno essere impiegate altre righe a seguito di quelle utilizzate per inventario iniziale e prima registrazione: analogamente ci si comporterà per Formulati commerciali non presenti al momento dell'inventario iniziale.

INVENTARIO FINALE

Devono essere registrati tutti i Formulati commerciali presenti in magazzino il 30 ottobre. È richiesta la indicazione del TITOLO, espresso come unità di N, P₂O₅, K₂O. La registrazione di ciascun Formulato commerciale può essere eseguita sulla stessa riga dell'ultimo acquisto. Per questa ragione, nel caso di un singolo acquisto o di nessun acquisto durante l'anno, sarà sufficiente utilizzare la stessa riga dell'inventario iniziale (o, per i Formulati commerciali non presenti al momento dell'inventario iniziale, della riga di registrazione dell'acquisto)